

CLVIII

TORNATA DI DOMENICA 14 MARZO 1915

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

INDICE.

Congedi	<i>Pag.</i> 7199
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione generale</i>):	
Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato	7199
CHIESA EUGENIO	7200-32
MERLONI (<i>fatto personale</i>)	7206
QUAGLINO (<i>fatto personale</i>)	7208
DANEO, <i>ministro</i>	7208
BENTINI	7211-32
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	7215-36
Chiusura della discussione generale	7222
Sospensione della seduta	7222
STOPPATO, <i>relatore</i>	7222
Ordini del giorno	7227
CAVAGNARI	7227-32
ALTOBELLI	7228-32
CARBONI	7231
SALANDRA, <i>presidente del Consiglio</i>	7232
MEDA	7232
PRESIDENTE	7233-35
BARZILAI	7233
DARI	7233
GIRARDINI	7234
Votazione nominale sull'ordine del giorno Carboni	7234
È approvato	7235
Discussione degli articoli	7236
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	7236
NUVOLONI	7236
BELTRAMI	7237
OLLANDINI	7238
STORONI	7238
MARCHESANO	7239
SARROCCI	7239
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari	7240
SALANDRA, <i>presidente del Consiglio</i>	7240
PRESIDENTE	7240
Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
CARCANO: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli del bilancio delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15.	7240

Relazione (*Presentazione*):

DELL'ACQUA: Distacco della frazione di Gorla Maggiore dal comune di Gorla Minore ed erezione in comune autonomo *Pag.* 7240

La seduta comincia alle 14.5.

GUGLIELMI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cotugno di giorni 3, Ciriani di 3, Zaccagnino di tre; per motivi di salute, l'onorevole Caso di giorni 5; per ufficio pubblico, l'onorevole Roi di giorni 2.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Eugenio Chiesa, il quale, insieme con l'onorevole Comandini, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo, per la difesa economica dello Stato, che nel regime delle « concessioni speciali » possa risiedere il maggior pericolo e il danno delle esportazioni dolose,

convinta che, alla tutela delle sue difese militari, convenga provvedere, assai

più che con nuove disposizioni restrittive di legge, coll'osservanza decisa di quelle vigenti,

esprime la convinzione che soprattutto con una risoluta azione del Governo, la quale allontani ogni compiacenza di approcci e ogni tentativo di miserevoli lusinghe, debbano spezzarsi le insidie fatte insieme e alla dignità del paese e alla sua sicurezza ».

CHIESA EUGENIO. Onorevoli colleghi, ho presentato, anche a nome dei miei amici, un ordine del giorno per poter esprimere la nostra opinione intorno al disegno di legge che è in discussione.

Il Governo si presenta sicuro del voto. Forse mai nessun Governo ebbe tante conferme di fiducia e tanta maggioranza (forse più fiducia che maggioranza) quante ne ha avute il Governo presente, e quante le difficili circostanze che attraversiamo facevano intendere necessarie ed utili. E i poteri che esso ha avuti erano così larghi che noi non avremmo aspettato che altri ne fossero richiesti. La Camera ha dato, col suo consenso all'urgenza di questa discussione, un'importanza al disegno di legge la quale sta forse più nel titolo di esso che non nella sostanza. Ciò dico, essendo ben noto che le disposizioni che siamo chiamati a discutere sono state precedute da una serie di decreti, non sempre conseguenti e talvolta faragginosi, emanati intorno ai divieti di esportazione, al commercio di transito, ed alle norme relative; insomma da una quantità di congegni burocratici che potevano già di per sé stessi render facile ed efficace, se non la difesa economica, la difesa doganale del nostro paese in questo momento.

Ma tuttocì non bastava ancora; l'onorevole ministro delle finanze ha voluto altri catenacci, altri chiavistelli; e il relatore della Camera ha enunciato principi non sempre conformi alla necessità e non del tutto rispettosi del principio di libertà.

Ma forse non ancora è giunta quell'ora solenne fino alla quale di altro si deve discorrere. Nei corridoi si era diffusa per gli ingenui la leggenda che ora si sarebbe discusso e votato questo progetto per la difesa dello Stato, e che poi il Governo avrebbe annunziato le supreme decisioni sulla politica internazionale del nostro paese, e, chiusa la Camera, si sarebbe avuta la mobilitazione e la guerra. Ma forse il momento non è ancora venuto per questo. Per noi in

questi momenti, nell'imprendere a discutere una disposizione legislativa, preoccupa assai più il pensiero se vi sia nel Governo tutta la forza e tutta la volontà necessaria per continuare nel cammino che il Paese si vede dinanzi, e nel quale esso è trattenuto non sappiamo ancora da quali forze e da quali decisioni.

Non ancora il Governo dirà oggi l'attesa parola; vi saranno altre formule, e il silenzio ed il mistero continueranno ad avvolgere le decisioni auspiccate, e il Parlamento (ecco perchè io rimango ansioso) dopo questa discussione darà un altro voto sul bilancio dei lavori pubblici, e prenderà le sue vacanze, senza aver saputo prima che non di vacanze si tratta ma di preparazione, di azione, e non gli rimarrà che accettare probabilmente le decisioni dopo, qualunque esse saranno.

Ora, onorevoli colleghi, noi pensiamo con il Maestro nostro che in queste materie involgenti i rapporti internazionali, i rapporti diplomatici, il sistema migliore e più sano sarebbe quello non già di imitare i metodi della diplomazia che sono fatti di mistero e di silenzio, ma viceversa di affrontare la discussione di fronte all'opinione pubblica.

Diceva il Maestro nostro: « Fate che l'ambasciatore del grande Governo si trovi di fronte non al debole e timido rappresentante di un timido Governo, ma a tutto un popolo; fate che a questo popolo egli si trovi costretto di dire: « disonoratevi »; fate che i mandatari del paese abbiano dietro di sé il paese rumoreggiante, minacciante a sua volta; fate che il loro onore sia protetto da tutta la nazione e vedrete se gli emissari della grande potenza non abbasseranno la voce davanti all'espressione energica della volontà nazionale e della adesione governativa ».

Ma queste sono parole del 1835. Noi dobbiamo discutere semplicemente di questo piccolo rapporto internazionale che è costituito dal disegno di legge in esame.

La Camera ricorda come sia cominciata questa difesa economica coi decreti del 1° e 6 agosto, coi quali veniva vietata l'esportazione del grano, del riso, della crusca, del fieno, della paglia, della carne, ecc. Subito dopo apparvero le modalità con le quali si poteva trasgredire a tali decreti ed immediatamente si iniziò una specie di industria per la caccia a queste famose deroghe.

Contemporaneamente avvenne una grande incetta di generi alimentari non colpiti da divieti e di quelle materie di cui gli Stati belligeranti dovevano aver bisogno e per le quali divieto non era stato emanato: quindi uova, carni insaccate, semi oleosi, frutta fresche e secche, latticini, da una parte e dall'altra piriti pel rame, galena argentifera, guttaperca, zolfo, olio, ecc., donde enorme rialzo generale di tutti i prezzi di consumo ed un esodo straordinario di tali merci verso l'estero.

Vi fu, onorevole ministro delle finanze, un immediato traffico dei permessi di esportazione, delle relative prenotazioni. Fu allora che per quei 600 mila quintali di riso per cui avevate permesso l'esportazione, si negoziarono le bollette, i diritti di esportazione che prudentemente voi e il vostro antecessore avevate fatto prenotare alle dogane di confine, ed il commercio di quelle bollette, a prezzo variabile da uno a dieci franchi, fu fatto da gente che prima d'allora non aveva visto mai neanche un sacco di riso.

Ora, badiamo, l'esportazione dolosa, come la chiama il disegno di legge, il contrabbando vero e proprio, esiste come è sempre esistito; forse oggi è remunerato di più, ma, viceversa, è anche reso più difficile. Ma questo è il piccolo contrabbando, il contrabbando dei ladri da pollaio. Quello che deve impressionare la Camera e il Governo, perchè gli abusi continuano, è invece il grande contrabbando, la grande industria del contrabbando, che si esercita coi permessi e con l'autorizzazione del Governo. È questo che il paese deve temere di più, perchè è questo che porta i maggiori danni.

Si è cominciato col permettere certe esportazioni di merci viaggianti, adducendo che si trattava di provvedere agli italiani del Trentino, ai fratelli del Canton Ticino, e si permise anche l'esodo di merce che si asseriva acquistata prima dei divieti.

Sarebbe invece bastato un serio esame quantitativo per accorgersi immediatamente che ciò non era esatto se non in minima parte. Ma subito fu organizzato, anche per l'insipienza del Governo, il commercio delle polizze al portatore: si fece valere la clausola della temporanea importazione per lavorare con le farine e le paste e riesportarle poi franche di dazio; e, soltanto il 13 novembre, fu emanato l'altro decreto che vietava la riesportazione all'estero con la forma del transito

doganale. Ma intanto l'approvvigionamento del paese è stato reso più difficile.

Prima del decreto, il piccolo cabotaggio aveva organizzato, di pari passo coi permessi di esportazione, il trasbordo da navi a navi in alto mare, salvo a dichiarare alla dogana che il carico era andato perduto. E neanche dopo il decreto del 13 novembre fu davvero intensificata la vigilanza sulle nostre coste e sulla partenza dei piroscafi. Per lungo periodo viaggiarono le farine in fusti di vino, i fagioli appiattati sotto gli agrumi, il rame sotto le verdure. I bagagli all'uscita del nostro paese non furono visitati, e soltanto nel gennaio si scoperse, per un puro caso, alla dogana di Chiasso, che uscivano viaggiatori portanti nelle loro valigie coltelli, fogli di rame, fogli di amianto, generi alimentari ed altro.

Un altro metodo è stato, e forse è ancora, quello di spedire merci in porto assegnato e cambiarne poi la destinazione perchè questo è permesso dai regolamenti ferroviari.

Per lungo tempo si tollerò che le spedizioni per la stazione internazionale svizzero-germanica di Sigmaringen non fossero ritenute spedizioni sospette. E basterebbe ricordare che la linea del Gottardo giornalmente, almeno fino al mese scorso, era percorsa dal Sud al Nord da 400 a 450 carri completi, quella del Sempione da 220 e più, per accorgersi dell'anormalità del transito e del depauperamento che le scorte attuali del nostro paese venivano subendo.

Basta ricordare che le dogane in quei giorni hanno lasciato passare 80 mila tonnellate di grano e 45 mila tonnellate di maiz...

DANEO, *ministro delle finanze*. Era merce di transito.

CHIESA EUGENIO. Era un transito che costituiva una vera e propria sottrazione alle nostre provviste! Le responsabilità dell'acquisto dei grani e del libero transito di essi non si sono volute accertare dalla Camera malgrado la lunga e positiva discussione che se ne è fatta, discussione che avrebbe dovuto portare, più che a ferree sanzioni nuove, alla osservanza delle sanzioni già esistenti.

Invano doganieri e impiegati doganali hanno fatto il loro dovere; quando voi li avete interpellati qua e là, essi vi hanno risposto: « sì, abbiamo veduto; ma se ci siamo accorti del contrabbando, dove bisognava

e si poteva fermare, là c'era la tutela della così detta franchigia di esportazione, c'era il permesso, c'era la concessione ».

In conclusione, si può affermare che questa esportazione economicamente dannosa è stata forse per metà dovuta alle false dichiarazioni, alle dissimulazioni e alle frodi, ma per l'altra metà è stata fatta col consenso del Governo.

Quale sia stata l'entità di questo contrabbando consentito possono e potranno dire le statistiche doganali; nè io posso fermarmi a controllarla; nè voi, onorevoli colleghi, potreste stare ad ascoltare cifre di dettaglio a questo proposito; ma voi sapete, come me, che grano, castagne, caratteri tipografici, camions e perfino automobili sono stati esportati in numero grandissimo verso la Germania e verso l'Austria...

Una voce. E anche verso la Francia...

CHIESA EUGENIO....tranquillamente, proprio come se si fosse stati in circostanze ordinarie.

Ora noi facciamo una questione politica di responsabilità e chiediamo: con quale fiducia possiamo votare provvedimenti coercitivi e punitivi per gli uni, quando per gli altri gli stessi fatti, invece di essere puniti, sono e saranno ammessi e forse premiati?

Per noi le responsabilità non sono imputabili soltanto al Governo nostro ma sono anche imputabili al Governo germanico e al Governo austriaco; e lo dimostrerò con qualche esempio.

Per esempio, signori del Governo, avete mai chiesto conto, sia pure nelle forme più castigate e diplomatiche, da chi, come e per chi fosse organizzato questo contrabbando di merci per la quantità, qualità e natura loro evidentemente destinate all'approvvigionamento non soltanto dei paesi ma dei Governi esteri?

Gli errori economici vengono avvertiti dal paese solo quando il colpo giunge immediatamente addosso al cittadino, al consumatore.

Ad esempio (a parte la questione del prezzo enorme pagato anche ultimamente per il grano) un grave errore economico ha fatto risentire a questo povero commercio, a questi poveri negozianti italiani, un grave colpo, per il rialzo improvviso ed esagerato dei cambi, unicamente perchè il Governo non solo aveva acquistato troppo tardi e a troppo caro prezzo il grano, ma perchè non si era provveduto a tempo e in modo

circospetto della necessaria divisa estera, cosicchè il cambio rialzò anormalmente di tre o quattro puntitanto che quando questo errore è stato corretto, il cambio è tornato al limite normale.

Ora che vale avere spremuto dal Tesoro, sia pure in biglietti che costeranno cari al paese, quanto può servire a lenire la disoccupazione, se in parte questo denaro poi viene assorbito dal raddoppiato prezzo del vitto? Ciascuno di noi sa che il pane a Parigi è ancora a 39, a 40 centesimi, mentre in Italia è a 60 o 70. Vi è stata dunque imprevidenza, compiacenza, tolleranza, l'abuso. (*Interruzioni*).

Oggi vi è un ribasso; ma lo abbiamo pagato fino a ieri tanto, e voi ben sapete che ancora non è fatto il conto di quanto costerà allo Stato l'approvvigionamento del grano.

Ora è proprio il sistema delle concessioni speciali quello che noi reputiamo pericoloso e dannoso, anche se regolato con tutta la vostra probità, onorevole ministro, anche se invigilato con tutta la giovanile premura del vostro sottosegretario di Stato. (*Oh! Oh! — Si ride*). Ma l'onorevole Baslini sa che il complimento qualche volta precede la critica. (*Si ride*).

BASLINI, sottosegretario di Stato per le finanze. Naturalmente.

CHIESA EUGENIO. Bisogna, onorevoli colleghi, partire da criteri diversi. Ecco la questione politica. Il Governo si trova stretto fra le necessità economiche del paese e le pressioni degli Stati.

Da una parte vi sono i bisogni di date industrie, per esempio quella degli zolfi, per l'onorevole De Felice, o dei panni per l'onorevole Rondani o l'onorevole Quaglino; e dall'altra vi sono le pressioni diplomatiche che il Governo non dovrebbe assolutamente tollerare. Ora il criterio diverso che dovrebbe seguirsi è questo: se la Nazione deve affrontare la prova suprema, essa ha bisogno di conservare intere le proprie risorse non solo, ma ha bisogno di risolutamente negarle agli avversari di domani.

Ho accennato alle compiacenze verso certe industrie. Io avevo, prima della presentazione di questo disegno di legge, presentato un'interpellanza che si ricollega alla discussione di oggi. Avevo chiesto al Governo di conoscere l'elenco dei permessi di esportazione rilasciati, ed il nome di coloro che li avevano sollecitati. Questo, non per curiosità malsana. Voi intendete che vi sono

sollecitatori e sollecitatori: e molti ve ne sono stati anche fra noi, e, dirò, troppi, onorevole Baslini ed onorevole ministro delle finanze. Ora se quest'elenco, che chiedo formalmente, si pubblicasse, vedremmo allora quali sono le raccomandazioni lecite ed oneste, se non illuminate, e quali sono quelle che hanno servito, eventualmente, a speculatori. Riconosco che non è il caso di far qui nomi: la discussione deve mantenersi all'altezza che l'argomento richiede. Ma, qualche volta, specie in circostanze gravi, in cui l'impiegato, il funzionario ha responsabilità di poteri più larghi, ha facoltà più grandi, bisogna che l'autorità del deputato non intervenga all'infuori dell'ambito legislativo.

So che tutte le regioni e tutte le industrie hanno i loro bisogni, le loro necessità; ma è certo che il nome di un deputato non deve mai trovarsi vicino a quello d'un indebitato speculatore e trafficante: perchè è facile indurre in errore il Governo e trascinarlo a compiere cose contrarie alle necessità pubbliche.

Un caso solo vi citerò. Un deputato (è cosa che racconto non per pettegolezzo, ma perchè essa può dar luogo ancora ad un provvedimento che ritengo utile, anzi necessario), un deputato si è adoperato alacramente presso le autorità competenti per impedire il divieto d'esportazione delle piriti di ferro. Ora le piriti di ferro hanno un solo concessionario tedesco, per acquirente: un tale Lippmann Bloch, di Breslavia; e sono destinate alle diverse fabbriche di prodotti chimici. È una innocente dizione che nasconde le fabbriche d'esplosivi. Ma guardate: queste piriti si pagano 60 centesimi per unità di zolfo e cioè circa 30 lire per tonnellata; 25 lire ci vogliono per farle arrivare al confine; altrettanto dal confine alle fabbriche, e troverete che queste piriti verranno a costare in fabbrica circa 85 lire a tonnellata. Un prezzo enorme, e da ciò si deduce che l'uso di dette piriti in Germania deve essere di primissima necessità per il momento attuale.

E 70 mila tonnellate di piriti sono partite negli ultimi mesi. Ora, e questo sia detto per il Governo, soltanto il 5 gennaio fu emanato il divieto di esportazione e sta bene. Ma, onorevole Baslini, perchè dopo l'avete tolto?

BASLINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non fu mai tolto.

CHIESA EUGENIO. Fu tolto il 13 febbraio.

Si dice che l'esportazione era necessaria, perchè remunerativa per le nostre industrie. Ma io osservo che il consumo interno può essere tale, da remunerare facilmente la produzione. In Italia, se non erro, abbiamo una di queste fabbriche specializzate in questi ultimi prodotti, ed è in Cengio, e che riceve migliaia di tonnellate di pirite da trasformarsi in cellulosa e, volendo, poi in fulmicotone. Io credo, che questo sistema di cedere, perchè il lavoro preme, perchè una data industria non ha i mezzi sufficienti per compiere il proprio lavoro, possa essere enormemente pericoloso. Questo che sto dicendo si collegherebbe nell'ultima e più importante operazione, sulla quale sarà bene che il ministro delle finanze illumini il paese, con lo scambio cioè di carbone e piombo che avviene fra Italia e Germania.

DANEO, *ministro delle finanze*. Questo no!

CHIESA EUGENIO. Abbia pazienza, onorevole ministro, e vedrà che citerò fatti precisi.

Negoziati a Chiasso per il transito di vagoni sulle linee svizzere da e per la Germania sono stati pubblicamente annunciati, tanto che già si effettuerebbe il transito di 200 e 250 vagoni al giorno.

Per contrario, ed è per questo che io domando se vi è cambio, dalla dogana non più di Chiasso, ma di Luino, trenta vagoni al giorno di minerale di piombo, proveniente dal Monte Amiata e dalla Sardegna, sarebbero stati avviati...

BALSINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ne era vietata l'esportazione.

CHIESA EUGENIO. È ciò che vogliamo vedere.

DANEO, *ministro delle finanze*. L'esportazione del minerale non è vietata!

CHIESA EUGENIO. Onorevoli colleghi, voi sapete che questo minerale può benissimo essere stato trasformato in quella torpedine, che ha ieri affondato una nave ospedale, una nave sacra a qualunque potenza in guerra! (*Interruzione del deputato Cameroni*).

Se ella se ne compiace, me ne duole amaramente per lei, onorevole Cameroni.

Si dice che il carbone è necessario alle nostre ferrovie. Ma voi sapete, onorevoli colleghi, che i carboni germanici non possono dare che un piccolo contributo al nostro fabbisogno, perchè per le loro qualità non possono dare quel rendimento, che danno i carboni inglesi.

Vedete dunque, onorevoli colleghi, che oltre le simpatie e gli interessi comuni che ci legano profondamente all'Inghilterra, vi è anche la convenienza materiale, cioè l'utilità di sviluppare col carbone inglese il commercio e le industrie italiane.

Ma, onorevole ministro, mentre noi stiamo discutendo questo disegno di legge, ieri, 10 marzo, un telegramma ministeriale alla dogana di Chiasso avrebbe autorizzato l'esportazione di dieci mila pelli bovine, contro 1,800 vagoni di rottami di ferro destinati ai nostri siderurgici.

Ora alla stregua di questa convenienza, onorevole ministro, chi mi garantisce che domani voi non facciate esportare anche quei 500 mila fucili che avete negato di aver venduto...

DANEO, *ministro delle finanze*. Ma no!

CHIESA EUGENIO. Onorevole ministro, i 500 mila fucili sono stati davvero venduti, malgrado le smentite della *Stefani*. InterPELLI il suo collega della guerra. Essi sono stati venduti a lire 3.50, venduti con 4 milioni di cartucce a 4 centesimi l'una.

DANEO, *ministro delle finanze*. Ma non sono stati esportati.

CHIESA EUGENIO. Sia pure. Io però dico che col criterio con cui avete autorizzato la esportazione del minerale di piombo, potreste domani autorizzare anche l'esportazione dei 500 mila fucili che erano destinati alla Turchia. Voi avete, ripeto, smentito un fatto che risultava da un pubblico contratto!

E i legnami, ad esempio, di cui faceva cenno ieri l'onorevole Baslini, i legnami per i quali stavate trattando l'importazione in cambio della esportazione dei 91 vagoni di pasta che sono a Pontebba?

Orbene, l'Austria ha vietato l'esportazione del legname, non per i motivi per i quali noi abbiamo vietato l'esportazione delle paste, basati sui bisogni imprescindibili della nostra alimentazione, ma invece per rappsaglia, per una specie di ricatto. Ed in ciò sta l'abilità di un Governo.

Per di più queste trattative, onorevole ministro delle finanze, non sono state aperte tra Governo e Governo, ma fra privati speculatori. I negozianti di legname dell'Austria volevano esportare questo prodotto che il loro paese aveva ad esuberanza, e gli altri corsero e vennero a Roma con commendatizie delle ambasciate per caldeggiare il cambio con la pasta. Ora a baratti di questo genere il Governo non si deve prestare.

Se esso è consigliato da una suprema ragione di Stato, le trattative avvengono da Governo a Governo, e non da speculatore a speculatore!

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa, la prego di attenersi al disegno di legge, che è in discussione. Ella, invece di dar ragione dell'ordine del giorno, che ha presentato in proposito, sta svolgendo la sua interpellanza!

CHIESA EUGENIO. Ma intendo dimostrare la necessità di porre termine al contrabbando organizzato. (*Commenti*).

Già in gennaio il barone Macchio aveva proposto a Vienna che, con atto simpatico verso l'Italia, fosse concessa dall'Austria la esportazione del legname.

Ora, i permessi per l'esportazione del legname si trovano in mano degli speculatori, e io potrò dare all'onorevole sottosegretario di Stato l'elenco di coloro che li hanno, colla cifra del quantitativo che è disponibile, e della speculazione che essi possono fare.

Indubbiamente voi, con questo disegno di legge, riparate a tutt'altro che a quello che noi crediamo sia pericoloso; e difatti io posso citarvi dati relativi all'esportazione del marzo, cioè del momento in cui parliamo.

Dai signori Bianchi e Baumgarten di Genova si trasportano un milione 358 mila chili di granaglie; si trasportano ventidue mila chilogrammi di filati di cotone; si trasportano dieci botti di tabacco, quindici vagoni di rame, diciotto vagoni di avena, quattro vagoni di solfuro di carbonio; si ha, insomma, tutta una serie di esportazioni che sarebbe troppo lungo e inutile di leggere alla Camera, ma che stanno a dimostrare come voi persistete nel sistema di lasciar esportare quello che noi riteniamo debba essere riservato al paese.

E che voi vi troviate in una condizione di spirito che è in opposizione coi provvedimenti che ci proponete, ne è prova il fatto dei numerosissimi vagoni che si trovano in questo momento all'estero.

Un distintissimo funzionario delle ferrovie, ben noto all'onorevole sottosegretario di Stato, fu il primo a gettare il grido d'allarme e a far notare che i nostri vagoni chiusi, da quindici, da diciotto, da venti tonnellate, partivano in perfetto ordine e rimanevano fuori col loro carico, mentre a noi erano qualche volta rimandati degli sgangherati carri di altri paesi. Orbene, quel funzionario ferroviario, per

aver osato di comunicare alla stampa locale qualche cosa di simile, è stato mandato dal Veneto in Calabria.

Una voce a destra. Come se la Calabria fosse la terra dei selvaggi!

CHIESA EUGENIO. E proprio in questo momento il Sindacato dei ferrovieri si è assunto il nobilissimo compito di denunciare tutte le infrazioni e tutti gli abusi che nei riguardi del contrabbando avvengono sulle nostre ferrovie.

Orbene, sapete che cosa è avvenuto in questi giorni?

La merce diretta per la Svizzera, potendo essere considerata in transito, rimase sottoposta alle norme ordinarie. Per i trasporti diretti per Ala, Cormons, Pontebba e Cervignano si sono date disposizioni perchè le spedizioni vengano inoltrate a Udine, stazione interna, così non si dà sospetto. Giunte ad Udine vengono instradate alle linee rispettive, senza documenti originali, ma scortate da una bolletta provvisoria in cui è dichiarato il contenuto per « merce di cui è permessa la esportazione » mentre i documenti originali, reali, sono inviati chiusi sotto piego raccomandato al capo stazione della stazione internazionale.

Ed allora (vedete che il mio discorso non si discosta dall'argomento che stiamo discutendo) non mi meraviglierei che, mercè le disposizioni della nuova legge, si potessero colpire domani i ferrovieri per violazione di segreto militare, di segreto di Stato.

Ora un altro fatto che si collega alla seconda parte del disegno di legge, un fatto che ha importanza, è quello che si riferisce alla inframmettenza delle ambasciate, si tratta dell'arresto avvenuto a Pontebba di quel Pietro Cossio, grande iniettore ed esportatore in danno dell'Italia. Gli si trovò addosso la raccomandazione del nostro addetto militare all'ambasciata di Vienna, ed una commendatizia dell'ambasciatore d'Austria presso il Vaticano a Roma; e aveva in tasca contratti per sette milioni di materie di cui è proibita l'esportazione.

Egli poté prendere il volo immediatamente dopo la scoperta. Però, onorevole presidente del Consiglio, ella che è anche capo della pubblica sicurezza, avrebbe dovuto essere informato che il Cossio è tornato in Roma e si è stabilito in un albergo vicino a Piazza Venezia e mantiene continui rapporti coi suoi parenti dell'ambasciata presso il Vaticano. (*Interruzione del presidente del Consiglio*).

Se avesse saputo prima! Le dirò che anche prima il signor Cossio poteva essere arrestato.

Mentre le autorità che da lei dipendono hanno pensato a far vigilare i repubblicani, come l'altro giorno raccontava l'onorevole Pirolini, con quella ridicola circolare (*Commenti*) ella vorrà dirmi se abbia tributato elogio all'addetto militare presso l'ambasciata di Vienna per quella sua letterina di raccomandazione. Questa delle commendatizie è una cattiva abitudine non solamente degli addetti ma anche degli ambasciatori; e infatti alla Banca commerciale un po' prima della guerra, si presentava a farsi finanziare per la fornitura degli abiti militari all'esercito turco, il signor Rossini con tanto di commendatizia dell'ambasciatore Garroni.

Domandiamo: intorno al signor Pietro Cossio, che, come i contratti provano, aveva forniture indebite da parte del Governo austriaco, quali rimostranze od osservazioni ha fatto il capo del Governo al barone Macchio?

E badi, onorevole Salandra, che questo signor Cossio doveva esser noto assai prima dell'arresto avvenuto in febbraio, perchè alla metà di gennaio aveva fatto un contratto per la fornitura di 700 mila paia di scarpe per l'esercito austriaco a mezzo di un signor Pola di Roma, quello che ha su un suo negozio l'insegna, ahimè! di Trento e Trieste! (*ilarità — Commenti*).

Orbene (sono cose dolorose, ma il paese deve conoscere la verità) alla metà di gennaio il signor Mentore Pola concluse con il signor Vincenzo Candia questa fornitura di scarpe che dovevano essere consegnate a New-York. Il Candia chiede di sapere come possa esser garantito, ed allora entra in scena Pietro Cossio che scrive (documento esistente e che non credo sconosciuto dal Governo). « Signor cavaliere Vincenzo Candia, con la presente vi dichiaro che quantunque il contratto per 700 mila paia di scarpe sia fatto tra voi e il signor Pola, appartiene esclusivamente a me quale incaricato dal Governo austriaco, giusta l'ordinazione fatta dal Ministero della guerra di Vienna in data 24 dicembre ».

Vede, onorevole Presidente del Consiglio: la sua interruzione non fu prudente, perchè il direttore generale della pubblica sicurezza, per il casuale smarrimento di una valigetta, deve aver conosciuto prima questo contratto; e ad ogni modo vi è un telegramma del 22 dicembre 1912 diretto al signor Vincenzo Candia a Napoli, in cui è detto:

« Per le 700 mila paia di scarpe americane attendovi a Roma dopo le feste. Salutovi e prego discrezione assoluta ».

Ora ai nostri colleghi della stampa sono intercettate ogni tanto le comunicazioni telegrafiche o telefoniche e si racconta che un po' di gabinetto nero esista anche per le corrispondenze di qualche deputato; ma evidentemente questo telegramma non doveva e non poteva passare inosservato al direttore generale della pubblica sicurezza, poichè vi si tratta di una fornitura la quale, per solo fatto di riguardare l'equipaggiamento militare, si prestava ad essere interpretata naturalmente come una violazione del decreto di neutralità, che impedisce la fornitura di queste merci a potenze belligeranti.

Ora si domanda: È vero che il signor Cossio agiva per conto di un consigliere dell'Ambasciata austriaca presso il Vaticano? È vero che egli è parente anche di un consigliere dell'Ambasciata presso il Quirinale? E quali sono state le rimostranze del Governo, per questa incetta di arredi militari, contraria alla nostra neutralità ed alla nostra tranquillità, per questa sorta di negoziati indebiti che avrebbe dovuto ripugnare a qualunque commerciante?

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa, la prego nuovamente di attenersi allo svolgimento del suo ordine del giorno; invece di divagare col racconto di questi fatti, dei quali ha ragione di lagnarsi, ma che non hanno relazione alcuna col disegno di legge in discussione.

CHIESA EUGENIO. Io intendo dimostrare che il decreto con cui fu dichiarata la nostra neutralità è più che sufficiente per arrestare i furfanti. Ma questo non si è fatto e non si fa! Io lo deploro, e dopo aver ciò deplorato, dichiaro che non ritengo necessario il disegno di legge che ci è stato presentato. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ed io le faccio nuovamente osservare che ella esorbita dal tema della presente discussione. Ha dato anche luogo a due fatti personali!

CHIESA EUGENIO. Io non esorbito dalla discussione. Desidero, per esempio, sapere dal Governo come consideri, mentre un disegno di legge come questo si discute dinanzi alla Camera, il fatto dei fucili francesi introdotti clandestinamente in Italia e destinati a Tripoli. Invece di stare qui a discutere di tre o di sei mesi di reclusione, discutiamo piuttosto lo spirito dei

fatti che avvengono! Intendete di tollerare questi attentati che si fanno al nostro onore, alla nostra sicurezza?

Gli ambasciatori sono sacri quando fanno rispettare il diritto delle genti; ma quando permettono questi traffici non sono più rispettabili. (*Commenti*). Può darsi che qualcuno sorrida perchè va dal principe di Bülow (*Commenti — Si ride*); noi però ci preoccupiamo delle indebite inframmettente tedesche, perchè intendiamo tutto il pericolo che esse costituiscono per lo sviluppo dei nostri affari e per il normale svolgersi delle nostre industrie.

Il paese soffre più per questa indecisione, per questa inquietudine in cui lo lasciate, che non per le decisioni rapide e precise che noi vorremmo. Voi proibite i comizi semplicemente perchè non nascano conflitti tra i partiti popolari, ma non avvertite il danno che deriva dallo stato d'inquietudine, dallo stato di amarezza da cui è pervaso lo spirito pubblico italiano. Avviate il paese al suo destino, dite chiaro quel che volete fare e vedrete che la concordia pubblica tornerà senza che occorra il presidio di leggi come questa, a cui noi ricuseremo il nostro voto. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Hachiesto di parlare per fatto personale l'onorevole Merloni. Indichi il suo fatto personale, onorevole Merloni.

MERLONI. Ho chiesto la parola per un accenno fugacissimo che ha fatto l'onorevole Eugenio Chiesa, parlando di un deputato, il quale si sarebbe occupato presso il Ministero per ottenere la libera esportazione delle piriti. (*Commenti*).

Ora quel deputato sarei io, ed ecco quindi chiarita la ragione per cui ho chiesto la parola per fatto personale.

Io debbo ringraziare l'onorevole Eugenio Chiesa (*Rumori — Commenti*) perchè ha voluto portare qui una questione sulla quale mi ero finora di proposito astenuto dall'intrattenere la Camera, sebbene avessi molte ottime ragioni per farlo, nell'interesse di migliaia di operai della Maremma, e che ora esporrò brevemente.

L'onorevole Eugenio Chiesa confonde, evidentemente, le piriti di ferro con le piriti di rame; chè se si trattasse di queste ultime, io non avrei alcun motivo di chiedere la parola per fatto personale.

Si tratta invece di piriti di ferro, le quali non sono che un succedaneo dello zolfo. Ora basta enunciare questo fatto che l'esportazione dello zolfo è libera, li-

berissima, per capire come manchi ogni ragione per cui il succedaneo dovrebbe essere proibito.

Ma c'è di più. La Germania, nell'anno decorso, ha diminuito la sua esportazione di zolfo, e questa esportazione è diminuita precisamente nella proporzione del 36 per cento.

La Germania è poi produttrice di piriti di ferro in misura tale, dato che queste piriti di ferro, con l'estrazione dello zolfo e la produzione dell'acido solforico, potessero servire anche per usi militari, da essere largamente provveduta a tale scopo, niente meno che per moltissimi anni. Ed è quindi provato che tanto lo zolfo (ed io assumo volentieri anche la difesa della libera esportazione dello zolfo, per i colleghi siciliani e per i minatori della Sicilia) quanto l'esportazione delle piriti di ferro, non servono ora ad altro che ad uso industriale.

Se si volesse chiudere la porta di uscita alle merci che servono alla Germania per uso industriale, non ci si dovrebbe limitare arbitrariamente a questo o a quel prodotto, ma occorrerebbe logicamente ed equitativamente estendere il divieto a tutti quanti gli altri prodotti che servono all'industria tedesca come alle industrie di altri paesi. (*Interruzione del deputato Eugenio Chiesa*).

No, onorevole Chiesa, ella è stato tratto in errore, ed io sono qui per dimostrarlo. Io non sono un tecnico, ma non è necessario essere tecnici per sapere che, se lo zolfo in genere serve anche per la produzione dell'acido solforico (e del resto la esportazione del nostro zolfo non è stata colpita da alcun divieto, come dicevo), questo acido solforico solo in misura minimissima è impiegato per usi militari, di fronte all'uso grande, e di gran lunga preponderante, che dell'acido solforico la Germania, come le altre nazioni, fanno per i loro impieghi industriali.

Se dunque, come vi dicevo, la Germania è provveduta per i suoi usi militari per molti anni, data la sua cospicua produzione di piriti di ferro, data la libera esportazione dello zolfo dall'Italia, con quale fondamento si dovrebbe ritenere che l'esportazione di una certa quantità di piriti di ferro, necessaria per mantenere nel suo equilibrio attuale una importante industria italiana, la più importante industria della Maremma, che dà lavoro ad alcune migliaia di operai, sia proprio quella che giovi agli usi militari della Germania, già esaurientemente assicurati? (*Approvazioni*).

TREVES. Si è sollevata questa questione, perchè se n'è occupato, e doverosamente, un socialista. (Bene! *all'Estrema*).

MERLONI. Ma v'è ancora un'altra ragione più perentoria di tutte queste che ho riferito testè, e che io mi limito solo ad accennare, perchè voglio conservare quella riserva che mi ero imposto, e per cui non avevo presentata un'interrogazione o un'interpellanza, mentre durano trattative commerciali notevoli, che mi auguro il Governo possa condurre sollecitamente a compimento nell'interesse di quelle migliaia di operai della Maremma, che mi onoro di rappresentare alla Camera.

C'è stato un tempo (ed è questa, onorevole Chiesa, l'origine prima del divieto della esportazione delle piriti), nel quale uno Stato — non occorre scendere a particolari — aveva creduto che questa esportazione potesse realmente servire a un paese belligerante per usi militari, e se n'era allarmato. (*Commenti*).

Orbene, onorevole Chiesa, quello stesso Governo estero, dopo venti giorni, si ricredette e lasciò chiaramente intendere che non 100 mila, ma 200 mila tonnellate di piriti di ferro avrebbe lasciato che si fossero esportate liberamente in Germania od in qualunque altro paese. E se il nostro Governo credette ciò non di meno, dopo avere tolto il divieto, di mantenerlo ancora temporaneamente, si fu soltanto per fare delle piriti di ferro un oggetto di contrattazioni e di cambi con altri Stati, così come per altre numerose merci. E così è dimostrato anche che è inesatto parlare di divieto dell'esportazione delle piriti di ferro, perchè il Comitato delle esportazioni deliberò alla unanimità di ammettere le piriti di ferro all'esportazione, condizionatamente a detti cambi.

Ora, pertanto, i lavoratori di Maremma attendono fiduciosi che si giunga presto ad una soluzione favorevole di codeste negoziazioni, per evitare ad essi un sacrificio grave, che non gioverebbe ad alcuno, che non sarebbe in nessuna guisa giustificato, come non sarebbe giustificato un provvedimento somigliante, supponiamo, contro l'industria zolfifera siciliana. Ma la prova irrefutabile e decisiva è quella data da quel Governo estero, che ho ora ricordato.

Ora è strano che l'onorevole Chiesa, ardente repubblicano, sia ancora più realista del Re, intendo dire del Re... d'Inghilterra. (*ilarità — Vive approvazioni all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Quaglino aveva chiesto di parlare per fatto personale. Voglia indicarlo.

QUAGLINO. L'onorevole Chiesa ha fatto un accenno all'intervento mio e dell'onorevole Rondani presso il Ministero delle finanze per l'esportazione dei panni.

Poichè l'accenno può prestarsi a varie interpretazioni, prego l'onorevole Presidente e la Camera di permettermi di spiegare il motivo del nostro intervento. (*Interruzioni*).

Ricordo che, fino dal settembre, la Commissione composta delle rappresentanze delle organizzazioni operaie si recò dall'onorevole presidente del Consiglio per esporgli la situazione ed i bisogni delle classi lavoratrici italiane, e fra l'altro pregò l'illustre presidente del Consiglio di far sì che fosse accordata larga esportazione per favorire la maggiore attività alle nostre industrie, tenuto però conto in primo luogo del fabbisogno nazionale.

Questa fu la raccomandazione; ed in considerazione dei bisogni che erano realmente sentiti dai nostri lavoratori e dalle nostre industrie, io e l'onorevole Rondani, che rappresentiamo due collegi i quali hanno non meno di 30 mila operai ed operaie occupati nell'industria dei tessuti, ci siamo permessi e creduti in dovere di raccomandare al ministro delle finanze l'esportazione dei panni ed altri tessuti, sempre tenuto conto in primo luogo del fabbisogno per il nostro esercito e del fabbisogno nazionale. (*Benissimo!*)

Noi però abbiamo raccomandato le esportazioni non solo per la Germania, come accennò l'onorevole Chiesa, ma per la Francia, per la Serbia e soprattutto per i paesi neutrali. (*Commenti — Interruzioni*).

La raccomandazione insistente, che noi facemmo all'onorevole presidente del Consiglio ed al ministro delle finanze, era di tenere in considerazione soprattutto l'esportazione nei paesi neutrali, e che l'esportazione venisse favorita ed appoggiata direttamente dal Governo, allo scopo di poter avviare alla conquista di nuovi mercati.

Aggiungo che anche per una seconda raccomandazione, ed è quella a cui alludeva l'onorevole Chiesa, noi intervenimmo presso il Ministero delle finanze. Quando, cioè, cominciò a scarseggiare la materia colorante per le nostre industrie, ci presentammo con una Commissione, che rappresentava l'industria laniera d'Italia, all'onorevole Baslini, ed egli ci dichiarò che se

ne era già occupato, ma che le pretese per parte della Germania erano così esorbitanti da non potersi accogliere intieramente. Noi e la stessa Commissione, di fronte ai compensi voluti dalla Germania, dichiarammo senz'altro all'onorevole Baslini che, qualora la Germania avesse mantenuto quelle pretese, i fabbricanti sarebbero stati disposti a dare il panno naturale come veniva, ma non avrebbero fatto mai alcuna pressione presso il Governo perchè cedesse al ricatto della Germania. (*Approvazioni*).

Concludo dichiarando che noi ci siamo occupati e preoccupati non solo del fabbisogno del paese, ma soprattutto di dare continuato lavoro alle nostre classi lavoratrici. Se, al contrario, avessimo seguito i criteri sostenuti qui largamente dall'onorevole Chiesa, a quest'ora avremmo tutto il paese disoccupato e l'intera nazione affamata. (*Applausi — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro delle finanze*. (*Segni di attenzione*). La conclusione del discorso dell'onorevole Quaglino quasi quasi mi dispenserebbe dal parlare. Ma ciò che ha detto l'onorevole Chiesa esige, secondo me, un immediato chiarimento di fronte alla Camera, per precisare le condizioni in cui avvennero i divieti di esportazione e le condizioni in cui si svolgono le eccezioni a questo divieto.

Non entrerò altrimenti nella discussione generale, riservata al collega guardasigilli: potrò prendere la parola sugli articoli per rispondere ad alcuni rilievi speciali, se occorre.

Quanto ai divieti di esportazione, appena dichiarato lo stato di guerra tra molti Stati europei, tutte le nazioni, belligeranti o non belligeranti, corsero ai ripari, cioè ai divieti di esportazione per quanto ritennero fosse necessario al bisogno delle relative industrie e dei relativi consumi. E noi pure ci avviammo su questa via. Ma tre ordini diversi di considerazioni dettarono i nostri divieti. Uno di questi fu di natura assoluta, il divieto di esportazione, per esempio, del grano. Ed a questo nessuna deroga fu fatta mai.

È vero che transitarono 90 mila tonnellate di grano attraverso le nostre frontiere, dopo il divieto di agosto nei primi mesi, ma si trattava di transito, non di esportazione. E innanzi tutto c'era di mezzo la

Svizzera, la quale aveva il diritto, che può dirsi naturale, e assicurato anche dai trattati, di transito come terreno che poteva quasi dirsi intercluso; e lo esercitava del resto con nostra convenienza ricevendo grani e materie prime dai nostri porti di mare e soprattutto da Genova.

E questa quantità di 90 mila tonnellate in tutto di grano, è poi appena del 50 per cento circa superiore a quella che era transitata negli scorsi anni, e il di più si spiega naturalmente col fatto che, in quest'anno, la Svizzera ha tre delle sue frontiere chiuse o quasi, poichè anche quelle della Francia assai poco facilmente possono funzionare, specialmente in certi periodi. Ha quindi affidato in molta parte ai porti italiani la entrata in transito del suo grano.

E la Svizzera ha sempre importato negli anni scorsi, dall'estero, circa 500 mila tonnellate di grano. In questo caso, l'avvenne, in sette mesi, importato quasi 90 mila tonnellate dall'Italia, è fenomeno assolutamente normale e noi non potevamo impedirlo certo, nè avevamo ragione di lagnarcene, che anzi avevamo sempre desiderato l'accrescimento di tali traffici nell'interesse dei porti e delle ferrovie nostre, e del commercio. Il transito svizzero era dunque lecito e ben venuto.

E avvenne nei primi giorni, e potrebbe teoricamente avvenire anche attualmente, che vi fosse transito anche per la Germania e per l'Austria.

Perchè noi siamo neutrali, non possiamo, non dobbiamo in alcuna guisa chiudere le nostre frontiere alle nazioni circostanti per le merci di transito. Onde se transito, dopo l'agosto, per quelle nazioni non passò, o passò in minima misura, non fu per fatto nostro, ma perchè il transito loro è minacciato e fermato in mare da altre nazioni belligeranti.

Ma naturalmente, se qualche transito assolutamente regolare, non costituente assoluto contrabbando di guerra, si presenti anche adesso, può e deve passare a termini dei trattati. È così che nei primi mesi venti mila tonnellate di grano o poco più possono essere transitate verso le frontiere di Germania ed Austria, anche perchè hanno potuto venire girate, in viaggio o nei porti, le polizze all'ordine, che allora erano permesse, in omaggio a ciò che normalmente è praticato. La polizza di carico, girata regolarmente prima di arrivare alla nostra dogana, poteva infatti allora autorizzare il transito.

Ma quando nei primi del novembre giunsi al Ministero delle finanze e potei sospettare che potesse questo transito dar luogo anche da parte dei nostri speculatori, per quanto minima fino allora ne fosse la cifra, al pericolo che si deviassero così dall'Italia merci che in realtà erano destinate al nostro paese, immediatamente col decreto 13 novembre che da taluno fu allora anche accusato di eccesso, feci dichiarare che le polizze di carico all'ordine da noi non si sarebbero più riconosciute come girevoli a case estere, e che assolutamente tutta la merce che non avesse polizza di carico originaria di spedizione ben chiara, diretta all'estero, in modo che fosse assolutamente di puro transito, si sarebbe dovuta fermare in Italia. E così è avvenuto che molti milioni di quintali di merce e specialmente di grano che forse sarebbero stati altrimenti esportati all'estero, sono rimasti in Italia.

Ho accennato così principalmente al primo ordine di divieti suggeriti dall'assoluto bisogno del paese.

Un secondo ordine di divieti è stato pure dettato dal bisogno del paese, ma da un bisogno relativo. Cito ad esempio taluni prodotti agrari, le uova, taluni altri: i salumi, la canapa, le conserve, il pollame, i pesci, dei quali la nostra produzione abituale sorpassa di molto il consumo interno, ma che occorre pure nelle presenti circostanze, limitare nella loro uscita dal paese. Bisogna proibire per poter permettere fino al limite ragionevole. E possono servire così anche agli scambi con prodotti a noi necessari, vietati a loro volta dalle altre nazioni.

Abbiamo poi molti prodotti di cui in Italia vi è abituale sovrabbondanza; ne abbiamo anzi molti che sono di tale entità che il paese si lagnerebbe se non si lasciassero liberamente esportare, per esempio gli ortaggi, le frutta, l'olio d'oliva, ed il vino. Anche su questi però si vigila, e se la esportazione apparisse tale da turbare il consumo del paese, si provvederebbe, ma per ora questo eccesso non c'è.

Così appunto si è fatto quando l'esportazione apparve alquanto minacciosa per i suini, per i salumi, per le conserve e per altri generi alimentari. E così per i panni, per le pelli pesanti che entrano nel secondo ordine di divieti, cioè sono necessari al paese, ma in quantità inferiore alla produzione normale.

Naturalmente in questo secondo ordine di divieti deve intervenire la concessione

che si deve dare con oculata prudenza per quelle quantità che, volta per volta, caso per caso, si vede non essere necessarie al bisogno del paese.

Terzo ordine di divieti è quello relativo a merci che solo fino ad un certo punto possono interessare il consumo del paese, ma le quali, come necessarie alle nazioni vicine ed almeno per esse preziose, è opportuno vietare l'esportazione specialmente per avere materia di scambio, perchè, essendosi dagli altri inaugurata la politica del *do ut des*, non si può restare disarmati. Se ne hanno parecchi di tali prodotti. Cito ad esempio un prodotto che a prima vista può sembrare un consumo necessario e tale da doverne vietare l'esportazione in senso assoluto: le paste alimentari.

Le paste alimentari danno vita ad una industria la quale produce abitualmente per circa settanta milioni di lire all'anno. L'esportazione supera i trenta milioni.

Siamo ancora molto lontani da questa cifra in quest'anno. Ma questa industria non esporta se non in quanto importi altrettanto grano duro in paese; e poichè il grano duro esistente nei depositi non bastava e si desiderava che fosse assicurata anche la produzione delle paste del paese, così si è imposto a questi pastai di dimostrare di aver importato non solo il grano occorrente per fabbricare la pasta che potesse andare all'estero, ma una parte notevole anche di quella che si consuma in paese; e così essi importano circa un quarto di grano duro più di quanto è rappresentato dalla pasta che hanno diritto di esportare.

Ed intanto queste paste sono uno dei mezzi migliori per ottenere utili scambi. Ed anche le piriti di ferro appartengono a tale categoria.

Ho già detto che vi sono altri generi, come il vino, gli ortaggi, la frutta, l'olio di oliva, come lo zolfo, che non abbiamo finora creduto di proibire di esportare nemmeno per servircene come scambio.

È facile il deperimento, sovrabbondante la produzione nostra così che altri Stati forse non ne valterebbero abbastanza la concessione.

A me pare di non avere bisogno di spiegare di più alla Camera, la quale intende meglio di me quali inconvenienti potrebbero venire se, salvo speciali considerazioni, si limitassero queste esportazioni che formano con poche altre il nerbo della nostra economia nazionale.

Dopo questo vi dirò che, siccome si cominciava dalla facile vena di qualche giornale di provincia, o altrimenti, a biasimare come esportazione di contrabbando anche ciò che era lecito o ciò che a volta a volta, si doveva permettere di esportare, per avere a nostra volta molte materie prime indispensabili alle nostre industrie (e non le cito, perchè non vorrei farle apparire troppo preziose, ma molti di voi le conoscono) così di fronte a queste insinuazioni troppo facili, e per evitare fin dove fosse possibile ogni speculazione parassitaria od ogni vendita di fumo, io ho creduto necessaria (e il Consiglio dei ministri ne ha riconosciuta l'opportunità) la istituzione di un Comitato speciale per dar parere sopra i divieti di esportazione e per le relative concessioni.

Questo Comitato agisce alla luce del sole e non vi sarebbe nessuna difficoltà a mostrare, a qualunque dei colleghi voglia venire al Ministero delle finanze, tutti i suoi incarti, tutte le domande e tutti i permessi di esportazione. E si vedrebbe (specialmente da chi abbia senno politico, e possa valutare le necessità di ogni ordine, che il Comitato deve considerare) come i suoi criteri siano assolutamente chiari, limpidi e precisi... (*Interruzione del deputato Eugenio Chiesa*).

E la competenza de' membri è indiscutibile, come lo è la coscienza colla quale compiono l'ingrato e quotidiano lavoro.

Se, non ostante tutto questo, intorno a questo organismo così trasparente, e che agisce come in una casa di vetro (e non ho elogi che bastino al dovere compiuto con zelo e con coscienza, assolutamente insuperabili, da parte di tutti questi funzionari, come di tutti i funzionari dipendenti) se ciò nonostante si fanno delle insinuazioni, o si dice quasi che il Governo permetta dei contrabbandi, io non avrei ripeto, per il Comitato e per me altra difesa migliore che quella di offrire all'esame individuale dei colleghi tutti questi incartamenti. Non intendo occuparmi qui di casi particolari: nella discussione degli articoli parlerò, se occorre, di quanto fu fatto e si fa per reprimere il contrabbando di esportazione.

Ma in ogni caso, ripeto, bisogna che la Camera si persuada di questo: poter vietare talune delle esportazioni, non deve voler significare che, perchè siamo neutrali, si debba mirare noi ad uccidere le nostre industrie (*Vive approvazioni*), che, perchè siamo neutrali, si debba portare tutti i no-

stri operai alla fame e a chiedere invano lavoro sulla piazza, che, perchè siamo neutrali, dobbiamo chiudere tutte le nostre officine. (*Benissimo! Bravo!*)

Vogliamo anzi (e il movimento relativamente vivo della esportazione lo dimostra possibile) vogliamo cercare di migliorare le nostre condizioni, profittare di questo stato di cose per conquistare nuovi mercati. E, senza venir meno ai doveri della neutralità verso nessuno, vogliamo spiegare apertamente, fin dove e quando lo si potrà, la nostra bandiera di libertà e di favore a tutti i leciti commerci, a tutte le industrie, fin dove il bisogno nazionale e le esigenze della nostra difesa economica e militare lo consentano. È questo il nostro intento e speriamo di trovarvi consenzienti anche il Parlamento e il Paese.

Credo di aver detto tutto. (*Vivissime approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bentini, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera, giudicando il disegno di legge intempestivo, non necessario, pericoloso alla pubblica libertà, passa all'ordine del giorno ».

Voci. Ai voti! ai voti! (*Commenti — Conversazioni*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli deputati; se non altro, per un riguardo verso di me!

Voci. Ha ragione.

PRESIDENTE. Del resto, come possono gridare: ai voti! quando il Governo non ha ancora parlato, quando diversi ordini del giorno debbono ancora essere svolti? (*Approvazioni*).

Onorevole Bentini, ha facoltà di parlare.

BENTINI. Onorevoli colleghi, non ricordo d'aver mai abusato del vostro tempo e della vostra attenzione; molto meno ne abuserò oggi: non ve n'è bisogno. Io non ho l'incarico di dir male della legge, perchè non saprei dirne maggior male di quel che è stato detto sinora. Debbo però esporre perchè un gruppo di deputati, che hanno il senso della sincerità e della lealtà, votino contro la legge, oltre che dirne male. Per conseguire questo scopo, comprendete che il tempo deve esser breve, ed il discorso succinto.

Però mi dovete permettere di far precedere una osservazione.

Siamo tutti qua dentro un po' mortificati da uno sforzo d'artificialità. Vedete? Intorno a questa discussione s'accende a-

nesso un po' di rumore: il rumore della frettolosità: ma, sino a ieri, non c'è stato un lampo di passione; eppure non c'è nessuno, il quale non ricordi che tutte le volte che in questa Camera s'è discusso di pubbliche libertà, per difenderle o per offenderle, per conculcarle o per vendicarle, accanto a noi o dentro noi, è sempre passato un guizzo, un lampo di passione, vera e sincera. Questa volta no; pare che ci sia tra noi e voi una tacita intesa. Forse c'è una tacita intesa tra la Camera ed il paese, perchè nemmeno dal di fuori arriva una di quelle ondate di ripercussione, che, anche qui, fanno tremare la maschera dello scetticismo su molte facce. Pare che ci sia una tacita intesa: che la legge, quantunque battuta dai colpi della discussione si salverà (strada facendo, si trova sempre qualche santo che aiuta), farà la sua strada, arriverà: ma resterà lettera morta.

Premesso questo, vengo a chiarire le ragioni per le quali sono sorto a parlare.

La Commissione ha detto cosa che conferma esattamente il mio pensiero. Essa, in un punto della sua relazione, dice: ma se non si tratta nemmeno d'una legge eccezionale; è una legge ordinaria; una legge di carattere permanente; è una legge nuova la quale si sovrappone alla vecchia, per integrarla nelle sue manchevolezze e nei suoi difetti. Quindi, anche nella nomenclatura, secondo l'avviso della Commissione, manca quell'onda d'amori e di odii, di collere e di fanatismi, che, nella tradizione parlamentare e politica del paese, ha sempre accompagnato i provvedimenti di questo genere. Si tratta, dunque, secondo la Commissione, d'una legge ordinaria e di carattere permanente. In ventiquattro ore, abbiamo veduto quel che non s'era veduto durante anni. Con un colpo di mano, s'apre il Codice penale, ed alle parole: *segreto militare*, s'aggiungono le altre parole: *notizia riservata*, che s'erano dimenticate.

Onorevoli colleghi, permettete che io dica: inutilmente, soprattutto inutilmente; perchè lo spirito delle classi dominanti e del Governo in Italia ha questa malattia caratteristica ed inguaribile, la superstizione reazionaria. Quando scoppia una difficoltà, si stringono i freni nella lusinga di soffocare dentro la stretta la difficoltà, ma non vi è nessuno qui dentro che si possa lusingare di combattere, non dico efficacemente, ma appena mediocrementemente, la delinquenza con i rigori.

La presenza dell'onorevole Stoppato al

posto di relatore mi fa pensare alla legge sul coltello. Ha forse disarmato quella legge l'accoltellatore in Italia, professore Stoppato? (*Commenti*). Basta leggere, con senso di vivissimo dolore, il discorso del Mortara sui delitti di sangue in Italia per vedere che quella legge pesa principalmente sulla gente per bene, sugli uomini pacifici, che vanno attorno col temperino in saccoccia per fare la punta al lapis. Lo stesso avverrà di questa legge.

Lo spionaggio è l'ombra della guerra. Finchè ci sarà un prezzo per pagarlo e finchè ci sarà un poco di gloria nel commetterlo (perchè è questione di punto di vista, è delittuoso lo spionaggio che ci danneggia, è patriottico quello che ci giova) ci saranno coscienze, disposte a farlo: e su quelle coscienze l'idea del castigo non potrà nulla contro l'idea del guadagno facile, frettoloso ed abbondante.

Dunque non legge eccezionale, dice la Commissione. E noi diciamo: magari! E non vi è nemmeno l'ombra dell'ironia nella nostra esclamazione!

Non legge eccezionale, non tanto per il concetto integratore, del quale si occupa la Commissione, quanto perchè manca un serio e positivo elemento di limitazione.

La Commissione si è preoccupata della difficoltà ed ha voluto superarla, ma non si è accorta di cadere in un peggioramento, perchè alla imprecisione del tempo ha aggiunto l'arbitrio governativo. Si sa quando incomincia la legge, all'indomani della promulgazione, non si sa quando finirà.

E non si dica che siamo ingiusti ed ingenui a pretendere che nella legge si scriva che durerà finchè durerà la guerra. Noi osserviamo che un Parlamento, che dice al Governo, come è scritto nell'articolo quarto, io vi autorizzo a fissar voi il periodo di tempo, in cui l'italiano dovrà tenere la bocca aperta, o la bocca chiusa, non è più un Parlamento. Perchè nella storia il Parlamento, in fatto di pubbliche libertà, sta alla difesa, mentre il Governo sta, sempre, all'offesa; e noi, di questa parte della Camera, dalla sovranità popolare non vogliamo andare fino alla dittatura militare, senza esservi trascinati da una violenza che superi la nostra resistenza.

Si accenni ad una epoca lontana, remota sin che si vuole, ma si faccia questo accenno di tempo.

Se l'epoca sarà lontana o remota ci conferterà almeno il pensiero che una qualsiasi

limitazione tolga alla legge il carattere della permanenza.

Onorevoli colleghi, se è anticostituzionale per noi che il Governo fissi il tempo del divieto, voi dovete comprendere che deve parerci ancor più profondamente anticostituzionale che il Governo fissi la materia del divieto.

Qui c'è una obiezione di carattere pregiudiziale, la quale mi avrebbe dato il diritto di chiedere per primo la parola e di presentare a voi, onorevoli colleghi, il problema prima di ogni altro problema.

Onorevoli colleghi, qui si domanda troppo al deputato, perchè gli si domanda tutto quello che ha, tutto quello che è in lui, la sua ragion d'essere, la sua ragione di rappresentare, la sua ragione di dare opera, sviluppo, affermazione al mandato legislativo.

Onorevoli colleghi, da che mondo è mondo il delitto e la sua nozione appartengono a noi, assolutamente, esclusivamente, a noi.

È il potere legislativo, onorevoli colleghi, che crea l'essenza del delitto, che detta la formula del delitto; saranno poi altri poteri ad applicarlo ai fatti sociali, a eseguirne le sanzioni, ma il delitto come entità giuridica, come entità politica, appartiene esclusivamente, assolutamente al potere legislativo.

E qui siamo in presenza di pieni poteri, di una delegazione che è una spoliazione.

Ma, se fossi nel Governo, respingerei questo gesto di regalo, sarei quasi per dire di beneficenza, della Camera verso di me.

Ma pare al Governo di non essere abbastanza carico in questo momento, per lasciare aggiungere alla sua soma anche il peso del lecito e dell'illecito, del *fas* e del *nefas*?

STOPPATO, *relatore*. Abbiamo invece temperato!

BENTINI. Non avete temperato, signori della Commissione, avete peggiorato: perchè, in linea di tempo si è sempre nel campo della imprecisione, ed in linea politica e giuridica si è alla mercè dell'arbitrio governativo. (*Interruzioni*).

Avete per lo meno esagerato, come dice l'amico Marchesano.

Onorevoli colleghi, io non vi dirò niente di questo mettere il paese alla dieta delle notizie, questo dirgli: la tal cosa è utile che tu la sappia, e ti farà bene, la tal altra non è utile e ti farà male. Questo fa pensare un po' alla determinazione del cibo nell'alimentazione dei malati, nel momento

in cui il paese dovrebbe dare la prova e la misura della sua forza morale e materiale.

E poi io mi domando: a quali criteri vi ispirerete, a quale indirizzo vi informerete, nella compilazione dei vostri decreti, nella redazione delle vostre ordinanze? Sarete degli analitici, o dei sintetici? Sarete degli specialisti, o dei generici? Direte, per esempio, nel primo caso, che non è permessa la pubblicazione della tale notizia, o delle tali e tali notizie, di una notizia sola o di un gruppo di notizie?

E allora l'assurdo è dietro le vostre spalle che vi irride, perchè non c'è una forma più clamorosa di notorietà intorno a una cosa o a una notizia, che la pubblicazione del suo divieto.

Sarete generici, per tenervi lontani da questa difficoltà? E allora sparisce la ragione di punire, perchè l'uomo di malafede andrà dinnanzi ai giudici e si confonderà con l'uomo di buona fede. Lo spione cercherà di coprirsi con lo schermo del giornalista onesto, dell'uomo libero, e troverà nella imprecisione, nella soverchia generosità della forma, le ragioni della sua impunità.

La Commissione, in un altro punto della sua relazione, dice così: che non si intende con questo progetto di vincolare la libertà di stampa. Saggiunge che il diritto di censura e di controllo rimane integro e inalterato. Conclude col dire che anche la discussione sulla forza militare, sulla preparazione militare, sulla difesa militare, continuerà dopo l'applicazione della legge ad avere intero e incontrastato il suo sviluppo.

Signori della Commissione, voi qui avete dato prova di una ingenuità che guai se si superasse, perchè diventerebbe qualche cosa di meglio o qualche cosa di peggio, perchè sono parole, parole contro le quali si spezza la lettera e lo spirito della legge: possibilità di cronaca, di conflitti ideali, possibilità d'indagini, diritti di censura e di controllo? Ma, quando si pensa che voi con questo progetto date facoltà al Governo di stabilire il tempo e la materia del divieto, quando si pensa che è il Governo che fa la preparazione militare, che è il Governo che ha in mano la forza militare e la sua azione, che è il Governo che ha la responsabilità della difesa dello Stato, come si può ammettere che il Governo, a un certo punto, in un certo momento, permetta la libertà d'indagine e la libertà della contraddizione contro di sé? Qui c'è un altro

aspetto anticostituzionale del disegno di legge: la confusione fra chi è responsabile e chi dovrebbe essere giudice. E il responsabile, per farsi assolvere, non trova un mezzo più spiccio e sbrigativo di quello del non farsi giudicare.

Onorevoli colleghi, io ho sott'occhio un precedente legislativo che, è di una non disprezzabile importanza. Prima di tutto perchè proviene da un paese che in quest'ora e in questo argomento ci si affaccia in prima linea: la Germania; e poi perchè, o io mi sbaglio, o l'articolo 4 di questo progetto è stato tolto di peso, tradotto quasi alla lettera, dall'articolo 8 di un altro progetto. Mi riferisco al 1893, quando il Reichstag si preoccupò di impedire lo spionaggio che attentava non solo al segreto, ma al complesso e all'insieme delle notizie che si riferivano alla forza militare, alla difesa dell'Impero.

Allora si nominò una Commissione composta di sedici deputati e di cinque ufficiali, la quale doveva studiare e informare il Reichstag sulla portata e sulla misura del progetto.

L'articolo 8 diceva testualmente così: (somiglia come una goccia d'acqua all'articolo 4 di questo disegno di legge) « Chiunque fuori dei casi di divulgazione dei segreti militari, pubblici dati o notizie sulla difesa e sui metodi di difesa dell'Impero, o li faccia pervenire a un Governo straniero, è punito, eccetera... ».

Ora, onorevoli colleghi, quale sorte credete avesse questo articolo 8, che non è che l'anticipazione dell'articolo 4 perchè ne riproduce il principio informatore? Fu rigettato alla unanimità, perchè si disse che in nessun caso la difesa dello Stato doveva conculcare la vita privata, e perchè, si aggiunse, di fronte ad una disposizione di quel genere sarebbe stato non solo difficile ma addirittura impossibile ogni diritto di critica e di controllo sulle istituzioni militari.

Onorevoli colleghi, è proprio così: lo spionaggio non ha bisogno della pubblicità: esso soffia dall'ombra nell'ombra. Quando togliete allo spionaggio la pubblicità, togliete ad esso soltanto un imbarazzo.

È la pubblica opinione che ha bisogno della discussione, e la discussione e la sua libertà sono ferite, colpite a morte dalla disposizione contenuta nell'articolo di cui parlo.

È strano, onorevoli colleghi, che in un momento come questo, in cui c'è la spinta

e la preparazione all'atto di forza, in cui la retorica e la speculazione del patriottismo danno suggerimenti ed atteggiamenti da noi condannati, è strano che l'atto di forza si faccia precedere da un atto di debolezza. La guerra non si combatte soltanto coi fucili e coi cannoni. C'è una forza morale che talvolta è più decisiva della forza materiale. Guai alla guerra che non fa risplendere sui propri orrori un barlume di idealità.

Voi potrete, signori del Governo e della maggioranza, mettere il fucile in mano al popolo, ma non gli metterete niente nel cuore, se voi sopprimerete la libera discussione, e se voi trattate la stampa alla stregua di criteri tanto odiosi. Perché anche in fatto di stampa è tempo di intenderci. La stampa potrà avere i suoi torti e le sue vergogne come tutte le istituzioni, ma la stampa più di ogni altra istituzione ha anche la forza di espulsione dal proprio seno di questi torti e di queste vergogne. La stampa potrà commettere degli errori, ma non bisogna dimenticare che nel fondo di questi errori è più la sorgente del bene che la sorgente del male. E quando voi con questo progetto reazionario soffocate la luce, il diritto di controllo, quando mettetete la benda agli occhi e il bavaglio alla bocca e impedite che la verità faccia strada e lasciate che si crei al suo posto la leggenda, la quale coi suoi errori e con le sue paure è sempre più nociva della più terribile verità, voi non accendete nessuna idealità al di sopra del sacrificio che chiedete e imponete al popolo italiano.

Una triste, malinconica preparazione questa, un atto di debolezza col quale inaugurate un atto di forza.

Queste sono le ragioni per cui non voteremo il vostro disegno di legge.

Si dice che ci manca il patriottismo. Ebbene, onorevoli colleghi, noi vogliamo dire alta e franca la nostra parola anche su questo argomento, quand'anche dovesse urtare e spezzarsi nella più violenta ed irriducibile delle contraddizioni, quand'anche fuori di qui dovesse spiaccere a qualcuno che del nostro pensiero non farà debita interpretazione.

C'è un patriottismo a cui facciamo di cappello anche noi, un patriottismo che sentiamo anche noi nella parte migliore della nostra anima. (*Commenti*). Non siamo secondi ad alcuno in questo culto di un bene materiale e spirituale che è nei nostri ricordi, nelle nostre tradizioni, nel nostro sangue,

in tutta la vita nostra fisica, intellettuale e morale.

Ma io vado anche più in là: non dubito che un attentato solo all'integrità del territorio e delle libertà e delle tradizioni italiane non troverebbe il contrasto d'uno slancio ribelle a tutte le forze, a tutti i guinzagli ed apriorismi. (*Approvazioni — Commenti*). Non dubito!

Ieri l'onorevole Ciccotti rievocò Giuseppe Mazzini col saluto del maggior poeta: l'onorevole Ciccotti poteva rappresentare alla Camera la figura solitaria e sdegnosa di Giuseppe Mazzini, piuttosto che nel verso, nell'epigrafe che lo fa passare esule dopo morto attraverso le terre italiane; ed in questo esilio, che la morte non vince né placa, c'è la simbolica, plastica rappresentazione dell'uomo che, primo e più fortemente di tutti in Italia, credè nel popolo soltanto e nella sue virtù di creazione e di edificazione.

Orbene, noi ricordiamo un trinomio di Giuseppe Mazzini: siamo scientificamente, politicamente diversi e contrastanti con lui, ma quel trinomio rimane: è un retaggio che possiamo raccogliere noi, del quale possiamo impadronirci e rinverdirlo col frotto robusto e gagliardo della scienza positiva e materialistica, il trinomio in cui si distrugge e frantuma la leggenda che tra patria e internazionale sia l'abisso e il dissidio. No: famiglia, patria, umanità sono le visioni più elette che abbiamo dinanzi agli occhi, verso le quali aspiriamo con tutta la forza del nostro sentimento di progresso e di civiltà.

Ma oltre questo senso di patriottismo, che rispettiamo e col quale consentiamo, ve ne è la retorica, la speculazione, che si attorciglia intorno a noi in quest'ora con le sue spire malefiche.

Orbene, signori del Governo, contro questa retorica che accieca, contro questa speculazione che insidia, noi vogliamo essere noi. Che tutti i valori si sciupino, si travolgano, siano calpestati, portati via da questa ondata di inconsapevolezza e di fanatismo; ma che la nostra fede, la nostra devozione, specialmente alla libertà, rimangano intatte ed inalterate. Perché la guerra (se verrà) potrà aprire profonda e sanguinosa la piaga della vita, ma la vita è più forte della guerra e col suo ritmo incessante guarisce piaghe, rimargina ferite e va sempre avanti.

Se la guerra verrà, dopo di essa, nel conflitto delle classi, che è la lotta per la

civiltà e per il progresso, noi vogliamo offrire a quella vita l'arma della libertà, senza averla mai smussata nè gettata via nei momenti di smarrimento. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni — Commenti prolungati*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. (*Segni d'attenzione*). Onorevoli colleghi, per assolvere il meno indegnamente che io possa il compito che mi è assegnato, bisogna che io parli necessariamente in tono minore, poichè devo difendere in sede di discussione generale una legge eminentemente tecnica. Vero è che il tecnicismo giuridico non deve escludere e non può escludere naturalmente la politica: ogni questione tecnica qui dentro è questione politica. Ma, se mi si permette l'espressione un po' accademica, sarà una politica derivata, una politica cui può dare occasione l'attinenza che il disegno di legge, o l'argomento di cui si discute, presenta con argomenti così gravi, come sono le repressioni punitive di taluni fatti, l'organizzazione e la difesa militare dello Stato.

Parecchi colleghi, invece, hanno qui fatto entrare la politica, non in modo derivato, ma in modo originario; il progetto è diventato l'occasione per parlare di tantissime cose. Mi rendo perfettamente conto (e questa mia avvertenza non abbia nessun pensiero recondito di censura e tanto meno d'ironia) mi rendo conto come, nell'ora tragica che si traversa, a quel dovere di coercizione che tutti dobbiamo sentire, ma, più di tutti, noi, su cui grava così immane responsabilità, contro tale coercizione del proprio sentimento si resista, e si lasci erompere infrenato il sentimento. Ma, evidentemente, io debbo discutere della legge, che vi abbiamo presentata, e non posso quindi seguire l'amico personale Ciccotti nelle escursioni che, per altro con un forte e bel discorso, egli ha fatto nel mondo classico di Pindaro e nel mondo romantico delle Ondine, all'aure di quel Favonio che egli ha rimesso in circolazione dopo che per qualche tempo era uscito di corso. (*Si ride*).

Possiamo affermare, con serena coscienza, che a quello che è piaciuto chiamare *bluff*, e che non si può tradurre con la parola *spolvero* (bisogna ricorrere alla parafrasi «montatura accompagnata da canzonatura», dico canzonatura, memore di quel tal cardinale) (*ilarità*), a questa accusa non abbiamo dato ragionevole pretesto.

Ci si è rimproverato il titolo. L'onorevole Petrillo lo chiamò tartarinesco; e al titolo altri si è riferito additandolo come sproporzionato al contenuto, come tale da provocare questa discussione, in un certo senso davvero sproporzionata al contenuto del disegno di legge.

Ora il caso vuole (sono i piccoli aiuti della storia!) che questo titolo «provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato» sia il titolo di origine, il titolo dato fin da principio a questo medesimo ordine di provvedimenti quando nel 1896 furono presentati dal ministro Costa. Vedete che il *bluff*, se mai, sarebbe stato preordinato da compianti e illustri antenati nostri. (*Commenti — Interruzioni all'estrema sinistra*).

Non sapevo che avesse una marca reazionaria il 1896! (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Ad ogni modo avverto subito che non tratterò argomenti che non siano relativi al disegno di legge. Per tutt'altro ha già risposto, o potrà in seguito rispondere, il presidente del Consiglio, con quella medesima eloquenza che fu illustrata dal collega Martini in quell'interruzione che egli stesso ricorda: «Non dice nulla, perchè non ha nulla da dire nel momento attuale».

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Allora è bell' e fatta la risposta! (*Si ride*).

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Una prima questione si presenta: È questa una legge eccezionale? E appunto perchè eccezionale, bisogna che sia temporanea, come hanno avvisato gli onorevoli Agnelli e Marchesano, e — con una concessione subordinata, di cui gli sono grato, da quel punto di vista da cui si metteva in fine del suo concitato e commosso discorso — l'onorevole Bentini?

Affermo recisamente che questa legge non fu dal Governo proposta, nè è oggi mantenuta e intesa come una legge eccezionale. (*Commenti — Interruzioni all'estrema sinistra*).

LABRIOLA. Peggio!

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Così è; vuol dire che dissentiamo.

MARCHESANO. La relazione dice il contrario. (*Commenti*).

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. La relazione, onorevole Marchesano, non dice che questo: «Lo stato così eccezionale, che il mondo traversa, al-

cuni di quei problemi ha addirittura determinati; altri, che pur si collegano con bisogni non da ora avvertiti, ha messi in particolare evidenza».

Mi pare che sia ben chiaro: «...quei problemi che ha addirittura determinati» sono i problemi relativi al divieto di esportazione. E lo dico espressamente in seguito. Ma mi secca di citar me stesso: non mi sono simpatico come autore.

Non è una legge eccezionale. Dissento perciò dall'onorevole Labriola, e me ne dispiace, e da parecchi colleghi di questa parte della Camera. (*Accenna a sinistra*). Ma questa è la mia opinione, e, se mi vorrete seguire con benevola attenzione, confido di dimostrarlo.

Secondo noi è una legge che colma nella nostra legislazione una lacuna che si è verificata per la sproporzione tra le misure repressive del fenomeno delittuoso di cui si tratta e le condizioni sociali fra le quali il fenomeno delittuoso si svolge.

Lo spionaggio è antico quanto la guerra; ma lo spionaggio in tempo di pace, quello che persegue di lunga mano l'organizzazione e la preparazione militare in tutti i suoi più minuti particolari; lo spionaggio il quale bisogna che si faccia giorno per giorno, preparando con la raccolta delle notizie ciò che potrà essere in seguito la sorte delle campagne future; lo spionaggio, insomma, che ora si tratta di reprimere — è venuto determinandosi in tempi recentissimi.

La prova è presto data. I Codici che precedettero il vigente Codice del 1889 non prevedevano e non reprimevano lo spionaggio in tempo di pace. Nè lo facevano per principio di liberalismo — una volta trovato il marchio in un ministro del '96, suppongo che non riteniate liberalissimi i redattori dei Codici penali che precedettero quello Zanardelli — ma lo facevano semplicemente perchè il fenomeno da reprimere mancava.

Il fenomeno sorse dopo la guerra del 1870, dopo il prepararsi delle guerre con grandi masse: delle guerre, onorevole Bontini, in cui meno vale (e tocca dolercene, perchè sarebbe questa la grande forza, la grande riserva di noi popoli latini) in cui meno vale lo slancio sentimentale a perseguire un grande ideale, la geniale visione di uno stratega (e noi latini possiamo essere fieri di una tradizione non mai interrotta di genialità), meno vale tutto ciò,

ma vale la preparazione tecnica, minuta, lentamente perseguita.

Ed è questa la preparazione insidiata. se è vero che quasi tutti gli Stati civili (purtroppo l'espressione in questo caso non cade troppo a proposito) che tutti gli Stati civili contemporanei hanno una organizzazione burocraticamente perfetta dello spionaggio in tempo di guerra. (*Interruzione del deputato Labriola*).

Badate, o signori, al giorno d'oggi nulla è, permettetemi la parola, più sciocamente presuntuoso che il credersi soli depositari di una sapienza nazionale.

Il sincero movimento del diritto e della legislazione presso i popoli i quali hanno un grado comune di civiltà ci deve di per sè solo insegnare moltissime cose.

Ora, notate questa coincidenza non certamente casuale. Intorno al 1890 si verificò un primo movimento sulla concezione giuridica dei reati di spionaggio nelle legislazioni simultanee con cui si cominciò a reprimere lo spionaggio in tempo di pace. Ed in quel periodo voi trovate la legge francese del 1886, la legge russa del 1892, la legge inglese del 1899, il nostro Codice penale del 1889, la legge tedesca del 1893.

Considerate questo movimento simultaneo di tutti gli Stati, i quali avvertono una forma di sorveglianza clandestina, insidiatrice della loro preparazione militare, e provvedevano assumendo nella loro legislazione penale particolari difese contro questa insidia.

Ma, e questo è anche più notevole, l'attività svolta in questo campo sorpassa rapidamente il provvedimento legislativo, e pochi anni dopo, simultaneamente ancora, gli Stati tutti avvertono che quelle difese erano insufficienti, e voi trovate in Russia alla legge del 1892 seguire un codice, che aggrava le pene ed allarga le figure di reato, nel 1903; altrettanto accadere nella liberalissima Inghilterra nel 1911, e nella Germania nel giugno 1914, pochi mesi prima che scoppiasse la grande conflagrazione.

E considerate ancora: nel secondo periodo (perchè nel primo periodo preparatorio tutte le nazioni hanno delle leggi repressive dello spionaggio per il tempo di pace) nel secondo periodo, in cui si sente il bisogno di accentuare ancora di più la difesa, trovate una distinzione nel gruppo delle sei grandi potenze europee, distinzione che non è fra popoli più o meno liberali, —

perchè troviamo l'Inghilterra fra gli Stati che fanno una seconda legge ancora più severa per reprimere lo spionaggio - ma una distinzione di carattere etnico.

Sono i due popoli latini che non fanno una nuova legge ancora più severa. Abbondano i tentativi in Italia e in Francia, ma i tentativi non si traducono in leggi definitive, per quel carattere latino, cui accennava l'onorevole Ciccotti ieri: carattere facilone, fiducioso, che lascia correre, che lascia passare, che rinunzierebbe oggi magari ad una provvidenza necessaria in difesa del paese, perchè attratto, affascinato dalla parola eloquente dell'onorevole Bentini, che quasi faceva pentire anche me di avere presentato questo disegno di legge. (*Ilarità - Vice approvazioni*). E per quanto riguarda questa legge, siccome l'onorevole Lucci ieri mi rimproverava di aver presentato delle disposizioni più severe e feroci di quelle che citava, fra cui la legge inglese...

LUCCI. Francese!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo scusa, ne presi nota. Ella citò la legge francese, la legge russa e la legge inglese.

Voglio farle vedere come provvede la legge inglese del 1911.

Paragoniamo un caso previsto dal nostro progetto e un caso che il nostro progetto non prevede, e che la legge inglese prevede.

Nel paragrafo primo dell'atto del 1911 sui segreti d'ufficio (*Official Secrets Act*) è detto:

« Chiunque, a fine di recare danno alla sicurezza o agli interessi dello Stato (siamo al nostro articolo 3) si avvicina ad un luogo proibito secondo le norme di questa legge o si trattiene nelle vicinanze... (l'espressione *luogo proibito* per il paragrafo 3 non solo comprende qualunque opera di difesa, arsenali, fabbriche e via dicendo, ma può anche comprendere qualunque luogo, anche non appartenente alla Corona, dove siano costruiti o riparati materiali o strumenti di guerra, ecc., tutte le vie ferrate, strade, canali ed altri mezzi di comunicazione per mare e per terra) ... è punito con la reclusione non inferiore a tre anni e non superiore a sette ».

E noi puniamo con pena da uno a tre anni. (*Commenti animati*).

Dedico poi all'onorevole Lucci il paragrafo 7 della legge inglese:

« Chiunque (è una figura di reato alla quale non abbiamo pensato, cioè, per essere più precisi, alla quale non mi parve il caso di far luogo) scientemente alberga una per-

sona che egli sappia (e fin qui meno male) o che abbia fondato motivo di ritenere determinata a commettere uno dei fatti preveduti da questa legge... è punito... ».

Capite? Chiunque alberga una persona che abbia motivo di credere determinata a commettere un reato! (*Commenti*).

E allora se vogliamo prescindere da questo confronto di diritto comparato, per quanto sia eloquente relativamente a quello che ho detto, consideriamo la questione sotto un punto di vista tecnico. E qui prego gli onorevoli colleghi e soprattutto quelli di questa parte della Camera (*Accenna a sinistra*) di prescindere dalle passioni politiche che in questo momento li agitano e di considerare la questione freddamente, da giuristi come sono, perchè di giuristi ve ne è grande quantità nella Camera, soprattutto in quei settori.

Ditemi, onorevoli colleghi, se sotto un aspetto strettamente tecnico reggano alla critica disposizioni, che hanno dato luogo a conseguenze le quali io vi accennerò, non pescandole nel campo dell'ipotetico o del possibile, ma nel campo reale di sentenze che sono state pronunziate.

Abbiamo due disposizioni che si riferiscono alla repressione dello spionaggio in tempo di pace, e cioè gli articoli 107 e 110 del codice penale.

L'articolo 107 punisce chiunque rivela un segreto militare. Questo è un articolo che non provvede a nulla, che serra la stalla dopo fuggito il bue, perchè non può accadere se non eccezionalmente che quando del segreto sia già avvenuta la comunicazione o rivelazione, questa possa poi essere scoperta, nè che sia una maniera di difendere lo Stato il limitarsi soltanto a reprimere la rivelazione del segreto e non quella di tutta la inesauribile quantità di notizie essenzialmente riservate che, prese ad una ad una, possono non ritenersi segrete, ma che hanno valore di segreto in tutto il loro complesso.

Ma vediamone l'applicazione pratica.

Nel 1905 fu scoperto un impiegato dell'arsenale di Taranto che aveva consegnato ad un agente di Potenza straniera tutto il piano dei fili telegrafici che collegavano l'arsenale. L'impiegato fu regolarmente processato e fu assolto...

Una voce. Regolarmente!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ...regolarmente assolto perchè, si disse, la legge parla di segreto e poichè i fili telegrafici sono esposti al pubblico e

ognuno li può vedere da sè, non costituiscono segreto.

RAIMONDO. Sono stati i giurati ad assolverlo; i giurati decidono il fatto.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. I giurati decidono del fatto sulle difese presentate e io assicuro l'onorevole Raimondo che le difese presentate allora furono precisamente in questo senso. (*Commenti*).

Ma consideriamo l'articolo 110. Appena se ne faccia il rapporto colle condizioni reali nelle quali si svolge lo spionaggio in tempo di pace, si ha l'immediata impressione che l'articolo sia molto in ritardo sui progressi della civiltà e dei mezzi moderni della tecnica, perchè quell'articolo prevede e richiama solo il caso di chi faccia rilievi topografici di fortificazioni e via dicendo.

Orbene, sono frequenti i casi di processi fatti sulla base di questo articolo contro chi fa fotografie di fortificazioni; ma i processi finiscono con assoluzioni, perchè si dice che la legge penale è di stretta interpretazione: che essa parla di rilievi topografici, e la fotografia, non essendo un rilievo topografico, non cade nei termini della sanzione. Ora domando se al giorno di oggi si possa ritenere logica e coerente una legislazione la quale, mentre punisce chi fa il rilievo, non punisce chi fa la fotografia, sulla base della quale un tecnico può raggiungere perfettamente gli stessi scopi che il rilievo si propone.

Dunque è necessario che questa legge sia riveduta, e riveduta organicamente e permanentemente, perchè la legge attuale non serve ai fini che si propone.

Ma viene l'onorevole Agnelli, e vengono altri colleghi (oggi anche l'onorevole Bentini, mi pare) e dice che questa è una maniera frettolosa di legiferare.

AGNELLI. In due giorni.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In due giorni: si farebbe eccessivamente presto.

Ora io ho voluto portare alla Camera, soltanto per farlo vedere, questo venerando cimelio burocratico, perchè anche i fascicoli burocratici hanno nella burocratica polvere che li copre, quegli stessi segni di maturità che per l'uomo son dati dalla canizie. Ma la questione è antichissima, vede, onorevole Agnelli: si cominciò con presentare quel disegno di legge del 1896, di cui parlammo e di cui non ripeterò il nome dell'autore per non farle dispiacere; questo disegno di legge

fu presentato al Senato, il Senato lo approvò, e decadde per chiusura di Sessione; fu ripresentato nel 1897 e il Senato tornò ad approvarlo; non decadde questa volta e venne innanzi alla Camera; questa l'esaminò per mezzo di una Commissione di cui fu relatore l'onorevole Lucchini. Il progetto rimase arenato. Fu ripresentato nel 1906 dal ministro della guerra, onorevole Mainoni d'Intignano. Anche allora non ebbe seguito, e nel 1909, io ministro, d'accordo coi ministri dell'interno e della guerra, costituì una Commissione presso il mio Ministero, presieduta dall'allora sottosegretario onorevole Marco Pozzo; e la Commissione esaminò a lungo il problema.

Ora, quando un argomento ha questa tradizione, diciotto anni di studio, sei relazioni parlamentari, due approvazioni per parte di una delle due Camere, che cosa volete di più per riconoscergli quella venerabilità che gli può consentire di essere finalmente esaminato dal Parlamento?

AGNELLI. Il testo era diverso.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Era diverso. Ma è naturale che fosse diverso. (*Interruzioni*).

Una voce. Ma anche i tempi sono ora diversi!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Del resto io ho una convinzione alquanto pessimista in materia di revisione di formule legislative. Non credo che le formule legislative che riguardano rapporti giuridici così eminentemente delicati come quelli che versano in materia punitiva, abbiano la virtù taumaturgica di soddisfare *a priori* tutte le esigenze che dal punto di vista della equità si possono ipoteticamente far valere: di queste formule non ce n'è, e non se ne troveranno mai.

È l'assetto della legge, è la vita che ad essa danno la prassi, la dottrina, la giurisprudenza, la diuturna applicazione che serve ad adattarla ai fatti, alle forme del rapporto giuridico.

Se lo potessi, io vorrei fare questa esperienza: Vorrei pigliare in incognito, in strettissimo incognito (perciò la esperienza non la posso fare) un articolo del codice civile, uno di quegli articoli i quali hanno due mila anni di preparazione, che attraverso il codice Napoleone, il Pothier, le usanze, i postglossatori, i glossatori, il codice, l'editto perpetuo, si riannodano alle dodici tavole.

Io vorrei portarlo qui, presentarlo a voi, e sono sicuro che trovereste tante obiezioni, trovereste la formula così infelice, che concludereste col rinvio alla Commissione. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Vedete, già abbiamo, direi in atto, l'effetto di questo riesame. Io, naturalmente, mi dichiaro del tutto solidale colla Commissione, che ringrazio vivamente degli utili contributi che ha portato al disegno di legge presentato dal Governo. Debbo però constatare per la storia, e dolendomene, che quasi universalmente tutti gli oratori i quali hanno confrontato il testo della Commissione con quello del Governo, hanno trovato che quello del Governo era stato peggiorato. Ma fermiamoci, allora, in quest'opera di revisione: perchè inorridisco pensando a quel che avverrà, se questo lavoro dovrà ancora continuare. (*ilarità*).

Pertanto giustificata mi pare, pienamente, l'utilità e l'opportunità del disegno di legge e la ragione organica del suo essere e la Camera intende perchè io non credo di addentrarmi in tutte le questioni particolari. Non lo farò, perchè stancherei la Camera; mentre sede più opportuna di questa indagine sarà l'esame degli articoli. Allora ne potremo riparlare. Ma rapidamente dirò di qualche punto attinente agli articoli, che è stato rilevato e la cui importanza è tale, da sorpassare il concetto d'una questione particolare, e da investire, invece, tutto quanto l'organismo della legge stessa.

L'onorevole Meda ha detto: voi punite l'istigazione privata; voi punite il semplice fatto d'indurre altri a tradire il segreto militare. Ciò è difforme dai criteri che governano il diritto penale comune.

Ma un'interruzione dell'onorevole Stoppato lo richiamò al confronto coll'articolo 173 (primo capoverso) del Codice penale, relativo al tentativo di corruzione del funzionario.

L'onorevole Stoppato ha avuto, anzi, la cura di riprodurre il testo dell'articolo 7, se non erro, precisamente secondo il capoverso dell'articolo 173. Che cosa v'è di così profondamente ripugnante al senso giuridico, una volta che possiamo dire che *de hoc iure utimur*, normalmente?

L'articolo 4: la stampa. Debbo prima rimuovere un equivoco (me lo perdoni l'onorevole Meda), un vero equivoco in cui egli è caduto, forse per difettosa spiegazione del nostro concetto.

Egli ha detto: ma come, voi il divieto

della pubblicazione delle notizie lo collegate con un ordine del Governo? E sta bene; ma allora vi è una conseguenza semplice da trarre: il giornalista che pubblica notizie, malgrado il divieto, è un cittadino che contravviene ad un ordine legalmente dato dalle autorità; egli dunque sarà un contravventore, e non sarà un reo di delitto, ai sensi del vostro articolo 4.

Ora, qui c'è un equivoco, onorevole Meda. Il contenuto del reato che noi perseguiamo con l'articolo 4, non è già la trasgressione all'ordine delle autorità; il contenuto del reato è l'aver danneggiato la sicurezza dello Stato, con una pubblicazione di notizie, che riesce pregiudizievole agli interessi della difesa dello Stato. La disposizione (ed ecco che vengo alla difesa tecnica dell'articolo) ha avuto un'altra finalità. Che la stampa, con la pubblicazione di certe notizie, possa mettere in pericolo alcuno di quei segreti o di quelle notizie riservate che importa non siano conosciute dall'universale, non è cosa, mi pare, che sia da alcuno disconosciuta. Fu detto bene, ieri, dall'onorevole Marchesano, che la stampa, nella sua missio e più altamente, più nobilmente, più disinteressatamente concepita, col suo *reportage*, è un'organizzazione che si può chiamare di spionaggio... (*Ooh! ooh!*) d'uno spionaggio lecito, lasciatemi dire. (*Commenti*) Il *reportage* è una raccolta di notizie, la quale non serve a nessuno scopo meno che lecito: serve a soddisfare il proprio pubblico.

Ma appunto questa pubblicazione di notizie può, in un determinato momento, nuocere ad un alto interesse della difesa dello Stato.

È noto, ed è diventato un luogo comune, il precedente della disfatta, subita dai francesi nel 1870, per una imprudente pubblicazione di notizie militari, fatta da un giornale. Come provvedere? Qui abbiamo due sistemi ed io, con la mia proposta, credo di avere scelto il tipo tecnicamente più idoneo, e, se la espressione può essere usata, anche più liberale: perchè alcuni sistemi, e precisamente quella disposizione del progetto di legge dell'onorevole Lucchini, che l'onorevole Lucci citava ieri come più liberale, fanno dipender l'esistenza del reato, e quindi la punibilità del fatto, dall'indagine se la pubblicazione della notizia del giornale abbia recato, oppur no, pregiudizio allo Stato.

È il concetto tedesco della *gefährlichkeit*, della pericolosità della notizia...

Una voce all'estrema sinistra. In caso di guerra!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* No, la disposizione del progetto Lucchini aveva carattere generale. Allora si tratta di scegliere: o accogliere il nostro sistema, o lasciare la stampa permanentemente sotto la minaccia di una pena per la pubblicazione di una qualsiasi notizia militare, mentre l'accertamento del reato, e la sua punizione, dipendono da questo elemento, così difficile a stabilire, del pregiudizio dello Stato. Come si farà? Quale sarà il tecnico, anche un alto ufficiale di stato maggiore, che possa prevedere con sicurezza se la pubblicazione di una data notizia potrà in un avvenire, più o meno lontano, essere o non essere di pregiudizio? Questa indagine, di così ardua soluzione, a chi rimarrà affidata? Al magistrato? Non manco di rispetto a questo altissimo ordine che amministra giustizia, se ritengo che con ciò lo si esporrebbe ai più pericolosi errori, tanto nel senso di condannare nel caso in cui non essendovi pregiudizio si dovrebbe assolvere, quanto nel senso di assolvere nel caso in cui il pregiudizio potendo verificarsi, si dovrebbe condannare.

Invece di questa formula pericolosa il sistema nostro è questo: normalmente libertà: eccezionalmente una dichiarazione del Governo — piccolissima concessione, che noi facciamo a quel sistema tedesco della preguerra, che ha pure la sua ragion di essere, e lo vediamo ogni giorno nelle necessità dei Governi — mette in guardia i giornali indicando il momento, in cui una pubblicazione è pericolosa. Quella pericolosità che altri sistemi lasciano valutare caso per caso, valutazione che può essere arbitraria, io la faccio risalire a chi ha la responsabilità e quindi ha il diritto e il dovere di avvertire i bisogni che lo Stato può avere.

Che cosa c'è di illiberale? No, onorevole Bentini, io non mi sarei aspettato da lei, col sistema parlamentare che vige in Italia, senza insidie, senza il più lontano timore di insidie, ch'ella venisse a contrapporre, come se si fosse in regimi oramai sorpassati da secoli, Parlamento a Governo e a presumere con una affermazione, che mi permetterò di chiamare arrischiata, che il Governo si servirà di questa disposizione per mettere il bavaglio alla stampa. No, non si mette nessun bavaglio.

Ella ha parlato di discussione, ed io dirò che mi duole di non poter impedire que-

sta discussione, quando esorbita in forma di offesa alle istituzioni nostre militari, contro cui il patriottico sentimento, che animava la chiusa del suo discorso, dovrebbe per primo ribellarsi. (*Vive approvazioni*).

Questa disposizione si limita a dichiarare che è proibita la pubblicazione della notizia, non della discussione.

Che ciò significhi fine della libertà di stampa, reazione, bavaglio, e tante altre belle frasi che sono state dette qui, davvero non mi sembra. (*Commenti*).

Una parola sull'articolo 11. Per ciò che riguarda l'articolo 11 versiamo tutti in un gravissimo equivoco, e naturalmente la colpa maggiore è mia, perchè se la redazione di quell'articolo di legge ha potuto determinare questo equivoco vuol dire che io l'ho dovuto scrivere veramente male, e me ne dispiace, tanto più in quanto in tutto il resto della materia non sono che un orecchiante, perchè il diritto penale, per quanto altissima scienza, è al di fuori... (*Interruzioni*).

È l'articolo delle facoltà regolamentari, che si sono chiamate pieni poteri. Ed è proprio quello che entra nella sfera delle discipline che ho il dovere di professare.

Si è parlato di pieni poteri, di delegazione legislativa, di proprietà privata affidata al libito del potere esecutivo. Ma quando mai? Quell'articolo, nel mio pensiero...

Non sorrida, onorevole Turati, io ho il diritto di pretendere da parte sua quella stima personale...

TURATI. Non ridevo di lei.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Dunque quest'articolo, nel mio pensiero, non dava al Governo alcuna facoltà se non quella che già ha, cioè la facoltà regolamentare ed è la formula ordinaria... (*Interruzione del deputato Arcà*).

No, onorevole Arcà, ora dico perchè non è inutile... (*Interruzione del deputato Marchesano*).

È la formula ordinaria per i regolamenti: al Governo del Re è data facoltà di stabilire con regolamento le norme da osservarsi.

Nessuna delegazione. Delle due l'una: o si tratta di materia in cui ci sono già leggi, come sarebbe in materia di miniere, di polizia, di vie di comunicazione ecc., ed allora il potere regolamentare aveva il suo limite nella legge, come sempre avviene; o si trattava di materia non regolata per legge finora, come sarebbe l'allevamento

dei colombi, che credo non sia regolato per legge, ed allora sarebbe stato il caso di uno di quelli che la dottrina chiama regolamenti indipendenti, vale a dire regolamenti che il Re può emanare in virtù della sua facoltà di capo del potere esecutivo.

Dice l'onorevole Arcà: perchè vi siete dunque attribuita questa facoltà, se già l'avete? C'è la ragione per cui l'abbiamo messa: per legalizzare - e qui c'è la delegazione legislativa - la facoltà stabilita nel capoverso, perchè ingiurisprudenza prevale la teoria che col regolamento vero e proprio non si possono irrogare penalità; e quindi noi chiedevamo la delegazione legislativa soltanto per sanzionare gli eventuali ordini da darsi, nei limiti della legge, con la possibilità di una contravvenzione... (*Interruzione del deputato Marchesano*).

Ad ogni modo vogliamo eliminare ogni dubbio, ogni sospetto, che è il caso di dire

... convien che qui sia morto.

Dichiaro fin d'ora, a rassicurare pienamente la Camera, per quel che riguarda l'uso che il Governo farà di questa disposizione, che non ho difficoltà di consentire che i provvedimenti, da emanarsi in virtù di questo articolo, siano sottoposti all'approvazione del Parlamento per la conversione in legge. (*Commenti animatissimi*).

Che cosa volete che vi dica di più? Vi è forse altra e più solenne garanzia cui possa pensarsi?

Onorevoli colleghi...

ALTOBELLI. E dell'articolo 4 che cosa ci dice?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli colleghi, ripeto che riservandomi altre eventuali risposte e critiche particolari, le quali non mi sembra che investano la legge nel suo complesso spirito e nella sua integrale portata, credo di avere svolto il compito che mi ero prefisso.

Io non ho qui, come dissi fin dal principio, alcuna dichiarazione politica da fare se non questa: che il Governo respinge con animo fermo e sereno nonchè l'accusa soltanto il sospetto che, nel proporre i provvedimenti di cui si tratta, esso sia stato animato da idee di reazione o di repressione della libertà individuale. (*Commenti*).

Questo è stato affermato a più alta voce fuori di qui e più moderatamente qui dentro; ma il solo sospetto bisogna che sia da noi rimosso.

Noi non crediamo che vi sia una libertà di delinquere. Nella categoria delle libertà individuali non si comprende questa: se tecnicamente ritenete che qui non vi sia materia di reato, allora modificate la legge per questa ragione tecnica o restringetela; ma non fate assurgere il diritto allo spionaggio tra i vari diritti delle libertà individuali. (*Vive approvazioni*).

Nessuna questione di libertà individuale si presenta qui. Che se si volesse sollevarla, e le allusioni che qui sono state fatte dovessero avere un tal senso ed un tal valore, io vi dirò che in questa maniera non si rende un servizio alla causa della libertà. Non le si rende un servizio quando si vuol far credere che un principio di libertà non sia conciliabile con quella forza che deve competere allo Stato per la difesa del proprio territorio, e non solo, onorevole Bentini, ma anche per il compimento dei propri destini. (*Vive approvazioni*).

Se diversamente dovessimo pensare o credere, ne verrebbe questa amara conseguenza: che un popolo più libero, appunto perchè più libero, debba essere necessariamente un popolo meno forte, cioè a dire un popolo meno idoneo a sostenere la formidabile lotta per l'esistenza nel campo internazionale. (*Approvazioni*) vittima certa e designata alle aggressioni di altre organizzazioni statali, le quali, non preoccupandosi di questi, che per esse non sono che preconcetti, pregiudizi, vacue sentimentalità, hanno il culto della forza.

Io, ripeto, non credo che quelle due grandi, anzi, supreme idealità siano inconciliabili.

Tutte le grandi democrazie sono state fortissime, ma fortissime a condizione di una grande concentrazione dei poteri nel Governo, in caso di pericolo pubblico, dalla Repubblica romana democratica sino alla rivoluzione francese che trionfò dell'Europa coalizzata coi suoi Sanculotti. Io non credo all'inconciliabilità di questi due termini; ma se per un momento dovessi superarla e fossi costretto a scegliere fra la libertà e la sicurezza del mio paese, in quel giorno io, con angoscia ma senza esitazione, sacrificerei la libertà! (*Vivissime approvazioni — Vivissimi prolungati applausi — Moltissimi deputati vanno a stringere la mano all'onorevole ministro*).

Voci. La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando facoltà di parlare all'onorevole relatore.

La seduta è sospesa per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17.5)

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

STOPPATO, *relatore*. Onorevoli colleghi, rapidamente, più di quanto meriterebbero le osservazioni importanti che sono state rivolte al disegno di legge, io mi propongo di rispondere a nome della Commissione ad alcune critiche, le quali sparse per le varie disposizioni del progetto, sostanzialmente si raccolgono in questi criteri fondamentali: voi avete creato una legge eccezionale così dal punto di vista politico come dal punto di vista giuridico senza accorgervi che le disposizioni di questa futura legge vanno a colpire sacre libertà civili; avete sancito norme le quali contraddicono al nostro comune diritto penale.

Ora la Commissione onorandomi dell'incarico di riferire intorno ai suoi lavori e agli emendamenti portati al progetto di legge, ha voluto che nella relazione presentata alla Camera fosse nettamente scolpito il criterio informatore del progetto, secondo il suo preciso pensiero.

Il disegno di legge si propone di creare dei casi che siano equipollenti alle disposizioni del Codice penale, ossia dei complementi organici alle disposizioni medesime in quanto siavi nel codice difetto di sanzioni.

Abbiamo detto che il Codice penale, sia per una concezione giuridica talvolta eccessivamente ideale, sia perchè i progressi dei procedimenti dei quali si servono i delinquenti per commettere i reati vanno ognora più perfezionandosi, si trova nella condizione di difendere insufficientemente la società ed in particolare la sicurezza dello Stato contro le aggressioni che si ripetono ai suoi danni.

Quindi noi ci siamo proposti il problema come si dovesse esplicitare nella nuova legge il pensiero di integrazione e complemento organico del Codice penale, e lo abbiamo risolto ritenendo che si dovesse persino adottare e talvolta fosse e fin che possibile la stessa nomenclatura ed applicare ai

casi equipollenti le medesime sanzioni punitive.

Non abbiamo pensato un istante che questa legge potesse assumere carattere di legge eccezionale; e principalmente perchè abbiamo considerato essere funzione normale dei poteri pubblici la difesa costante e perenne dei diritti e degli interessi supremi dello Stato e della sua sicurezza.

Talune disposizioni possono essere state suggerite da condizioni particolari, talune altre potranno applicarsi in circostanze non normali o non abituali; ma non per questo la legge diventa eccezionale. Non è tale nel senso che arbitrariamente colpisca diritti o libertà civili oppure che si riservi di colpire, con disposizioni repressive eccezionali, dei fatti transeunti. Essa è una manifestazione della volontà dello Stato, la quale si propone di estendere l'efficacia delle proprie sanzioni contro pericoli e danni dai quali la legge penale fin qui non ha potuto o non potrebbe in avvenire proteggerlo.

Inspirata appunto a questi criteri fondamentali, la Commissione ha creduto di unificare in relazione alla legge in discussione, anche tutte le disposizioni che riflettono la libertà provvisoria, e la competenza a decidere. Ciò dimostra come il concetto fondamentale che l'ha guidata sia stato precisamente quello di escludere qualsiasi criterio di eccezionalità o di anormalità.

Nel titolo primo la legge si propone di difendere l'economia del paese, e riflette, (come se ne sarà persuaso l'onorevole Petrillo, che mosse qualche osservazione al riguardo) gli interessi altissimi dell'alimentazione pubblica, del commercio e dell'industria nazionale.

Le disposizioni dell'articolo 1° possono riferirsi così a circostanze straordinarie, come anche a circostanze perfettamente ordinarie.

Noi non ci siamo preoccupati nè dello stato di guerra, nè dello stato di pace; noi abbiamo ritenuto fermamente che la protezione di questi alti beni, che rappresentano appunto interessi sociali eminenti, dovesse aver nella legge una sanzione che non potesse essere soggetta a discussioni o incertezze da parte dell'autorità giudiziaria.

Il titolo secondo, che riflette più propriamente, e più o meno direttamente, i reati contro la sicurezza dello Stato, aveva bisogno, non già di essere perfezionato, perchè il progetto del Governo riproduceva suffi-

cientemente il suo pensiero informatore, ma aveva, se mai, bisogno di essere in qualche parte chiarito; e in qualche parte, direi, completato.

Lo Stato non vive, onorevoli colleghi, soltanto di fede e di patriottismo, non vive soltanto di preparazione alla nazionale difesa, deve vivere anche colla protezione di tutti i mezzi che costituiscono tale difesa, senza di che ogni provvedimento nostro, ogni sacrificio nostro, ogni misura nostra intesi alla conservazione dei nostri supremi interessi, cadrebbe nel nulla. Guai se anche solo si potesse temere che la difesa potesse mancarci! Noi non potremmo allora muovere con gagliardo coraggio sulla via che è segnata ai nostri destini.

Ma fu detto che noi abbiamo in qualche parte feriti i principi fondamentali che governano le discipline penali, che, in qualche altra, abbiamo dimenticato precedenti più liberali e più larghi abbandonandoci ad accettare criteri più rigorosi, anche, taluno diceva, più reazionari.

M'interessa respingere immediatamente queste accuse. Con tranquilla coscienza io posso affermare che neppure la più lontana ombra di ispirazione reazionaria o fiscale ha consigliate le deliberazioni della Commissione della Camera; anzi la Commissione della Camera è partita da questo principio: che nessuna delle libertà di cui noi godiamo dovesse essere, per nessun motivo, turbata o manomessa o compromessa, o posta in pericolo; ma che solamente si dovesse regolare l'esercizio legittimo di tali libertà, coordinandolo con gli interessi supremi dello Stato.

L'onorevole Meda ha posta innanzi una questione di carattere tecnico sulla quale io brevissimamente desidero dare una risposta. Egli ha detto: voi volete punire come delitti dei fatti i quali non possono che costituire una contravvenzione. L'onorevole Marchesano, quantunque abbia mossa critica ad alcune disposizioni della legge, gli ha però prima di me risposto affermando che il concetto normale nella figurazione del fatto punibile, cioè se esso costituisca un delitto piuttosto che una contravvenzione, non è che la rappresentazione di una volontà giuridica dello Stato; ed ha detto egregiamente.

La distinzione tra delitto e contravvenzione è d'altronde una distinzione che può essere dibattuta nel campo dottrinale.

Il legislatore crea la materia del reato. Si dice che senza intenzione colpevole non

vi è contravvenzione, o che non vi è senza danno. Ma ciò non è interamente esatto. La intenzione e il pregiudizio non sono elementi necessariamente distintivi delle due figure. Tutto al più su di essi si può fondare un criterio direttivo, non esclusivo, per sceverare il delitto dalla contravvenzione.

Ma nel caso nostro ogni disputa dottrinale è vana. Nel caso nostro come si può sostenere che, per esempio, non debba costituire delitto il fatto di esporre al pubblico notizie quando la volontà suprema dello Stato ha ritenuto pericoloso alla tranquillità, anzi alla sicurezza dello Stato medesimo, che siano fatte di pubblico dominio?

Come si può dubitare che in questi fatti non vi sia la materia costitutiva di un vero e proprio delitto, quando più che un pericolo imminente per un bene supremo dello Stato, vi può essere anche un danno effettivo? (*Bene!*)

Non si può dubitare sulla esistenza della materia di un delitto, quando un decreto del potere esecutivo, che ha la responsabilità del Governo, stabilisce che quelle determinate notizie non si possano pubblicare senza pericolo della difesa dello Stato e conseguentemente della sua sicurezza.

Quando simile dichiarazione di volontà sia espressa, allora sussiste la materia del reato; sussiste tosto che la volontà dello Stato sia stata violata.

Onde posto come criterio che la materia costitutiva di questi fatti è creata dal Parlamento, che attribuisce al Governo la facoltà, per la responsabilità politica che esso ha, di determinare i momenti speciali nei quali non si devono pubblicare notizie le quali possono non solo offendere interessi remoti, ma mettere in serio pericolo interessi prossimi, dello Stato, la legge è perfetta non solamente nella sua concezione penale ma anche nella sua essenza costituzionale.

Ma l'articolo 4 della legge ha provocate altre osservazioni alle quali a nome della Commissione io debbo rispondere.

L'onorevole ministro per la grazia e giustizia col discorso, che tanto giustamente testè la Camera ha così entusiasticamente applaudito, ha spiegato, da suo pari, quale ispirazione abbia l'articolo 4, e quanto ingiuste siano le accuse che contro di esso sono state rivolte da alcuni oratori.

La Commissione, che tiene a manifestare la sua assoluta costante indefettibile fede nella conservazione di tutte le libertà costituzionali, tiene anche a ripetere che

quest'articolo di legge non si rivolge meno-
mamente a infrenare la libera censura, il li-
bero sindacato e la libera critica esercitati
da quel grande potere moderno, che è rap-
presentato dalla stampa.

L'articolo 4 non intende che limitare l'e-
sercizio del diritto che appartiene alla
stampa pubblica; vuole reprimere abusi di
falsi pubblicisti. Non toglie la libertà di
scrivere; ma quella di delinquere. Perciò
anzi la Commissione ha espresso nella sua
relazione la più sicura fede di trovare nei
rappresentanti onesti della stampa i cus-
todi e gli alleati fedeli per la attuazione
della volontà della legge.

In un paese patriottico e libero, in un
paese nel quale il sentimento del bene na-
zionale tutti ugualmente unisce, come è pos-
sibile concepire che meriti critica una di-
sposizione di legge la quale si prefigge di
stabilire che determinate notizie, che pos-
sono nuocere alla sicurezza dello Stato, non
siano in determinati tempi pubblicate?

Come potrebbe essere lecito di fare pub-
blicazioni le quali offendessero apertamente
supremi, eminenti, indefettibili diritti e in-
teressi dello Stato?

L'onorevole Bentini chiama luce che si
sprigiona la rivelazione dei segreti mili-
tari?... In verità, ciò mi sorprende; nè credo
che egli stesso lo pensi. Questa non è, mi
si permetta, onorevole collega Bentini, una
concezione accettabile dell'idea di libertà;
questa è una concezione che trascina il con-
cetto di libertà nella più antiggiuridica li-
cenza, perchè in un paese a Governo libero,
dove tutti i diritti sono rispettati, devono
per i primi essere rispettati quelli della di-
fesa e della sicurezza dello Stato. (*Bene!*)

Se dunque la pubblicazione di una no-
tizia che può nuocere agli interessi dello
Stato è dichiarata illecita, perchè in quel
momento quella notizia non è da pubbli-
carsi senza danno, ognuno ravvisa la op-
portunità e, più che l'opportunità, la ne-
cessità di una sanzione, che reprima la
pubblicazione.

E perciò la Commissione della Camera,
mentre il progetto del Governo diceva « per
determinati periodi di tempo il Governo
potrà vietare la pubblicazione di notizie at-
tinenti, ecc. » ha creduto di interpretare il
pensiero del Governo stesso modificando
(ed è lieta e riconoscente che il Governo
abbia accettato l'emendamento) ed ha detto:
« periodi di tempo che saranno fissati con
decreto reale », ed ha aggiunto: determinate
notizie.

Quindi noi abbiamo inteso, e sia detto
questo per la retta interpretazione della
disposizione di legge, abbiamo inteso ad
un tempo di segnare i confini precisi al-
l'opera del Governo e di dettare una
norma che fosse rigorosamente corrispon-
dente al suo scopo.

Nella mia relazione è stato detto che è
evidente che il Governo non può dire quale
sia la specifica notizia che vieta di pubbli-
care, perchè in questo modo si renderebbe
inutile la stessa disposizione proibitiva della
legge. Ognuno lo comprende. Ma sotto la
sua responsabilità politica il Governo dirà,
in modo discreto, quel determinato ordine di
notizie, le quali non possono essere pubbli-
cate in un determinato tempo; e la sanzione
colpirà colui che violi il divieto stabilito
dalla legge.

Ma vi è un'altra osservazione dell'onore-
vole Bentini. Egli rivolgendosi a me, rite-
nendo per errore che io sia stato il relatore
del disegno di legge sul coltello e facendo
un curioso paragone fra la da lui ritenuta
inopportunità o inefficacia di quella legge
e le disposizioni di questo progetto, ha
detto: Vedete! Voi avete proibito il porto
del coltello; ma lo avete proibito a danno
dei galantuomini, non a danno dei bricconi,
perchè questi continuano ad accoltellare.

L'onorevole Bentini, che è così poderoso
oratore, qualche volta permette alla sua
eloquenza di travolgere la logica. Se dalla
sua affermazione si dovessero trarre le con-
seguenze, si dovrebbe concludere con la
accettazione di un criterio non già li-
berale, ma supremamente anarchico, che
sarebbe questo: poichè le disposizioni le-
gislativa e le sanzioni penali non valgono
ad infrenare l'opera dei delinquenti, meglio
abolirle e lasciare che si esprima libera la
loro attività a danno di tutti i diritti e
della sicurezza sociale! (*Interruzione al-
l'estrema sinistra*).

Noi non crediamo che le disposizioni di
questa legge possano vincere tutte le fosche
insidie e tutte le volpine scaltrezze di coloro
i quali infamemente siano disposti a tradire i
supremi interessi della patria, se cittadini;
o di quegli altri che per altri motivi pos-
sano tradire gli interessi nostri. Ma noi
intendiamo di opporre, con queste nuove
disposizioni di legge, un argine al dilagare
di nuovi mezzi di tradimento, di nuovi
strumenti di spionaggio, di nuove insidie
dalle quali possiamo venire giorno per giorno
sorpresi.

Non siamo perciò d'accordo col concetto

espresso dall'onorevole Lucci e dall'onorevole Degli Occhi. Vorrebbero essi, che la disposizione della legge dovesse stabilire che, perchè gli atti compiuti ed indicati nell'articolo 3 potessero essere punibili come delitti, si dovesse riconoscere il fine illecito.

Si è detto che « agire indebitamente » non è un'espressione concreta sufficientemente atta a garantire da arbitri e da dure applicazioni. Non mi è ardua la risposta in questo campo eminentemente tecnico. Prima di tutto, è difficile provare il fine illecito ed è molto facile addurre il fine lecito a propria difesa, cioè è molto facile addurre a propria difesa che si è agito con fine legittimo. E ciò indebolisce, e spesso rende impossibile la repressione.

Ma notate: quando un individuo esporta determinate cose, che io qui non elenco, oppure prende il disegno, il modello, lo schizzo, la fotografia di determinate altre cose, e queste sono cose che interessano la forza, la preparazione, l'organizzazione militare; ma quale altro fine, se non che illecito, volete supporre, se l'atto medesimo è volontario, se lo si compie evidentemente per interessi inconfessabili; se l'attività che si manifesta in un fatto concreto e positivo; non è equivoca, ma specialmente si muova, come dice il capoverso dell'articolo 3, con clandestinità e con inganno?

La legge perciò non deve imporre la necessità della ricerca di un fine illecito. Nelle disposizioni generali del codice penale, vi è già quanto basta per stabilire in che cosa si sostanzia l'elemento soggettivo di tutti i delitti e, quindi, anche di quelli che offendono la sicurezza dello Stato.

D'altra parte l'avverbio « indebitamente » è oramai nella legge; e nella pratica fu interpretato, voglio dire è stato interpretato dalla dottrina e dalla giurisprudenza e rappresenta un'espressione la cui applicazione non può dar luogo a serie controversie o a dubbi tali da rendere disagevole la applicazione della legge.

Ma un'osservazione ulteriore fu fatta dall'onorevole Agnelli in un discorso, breve sì, ma efficace e pieno di contenuto. Egli disse, riferendosi all'articolo 6: perchè, se avete detto che può sostenersi che il codice penale reprima la sottrazione di documenti, di carte e di quelle cose che sono indicate nell'articolo 3, voi avete ritenuto tuttavia opportuno di dettare una norma speciale che punisca la soppressione, la sottrazione ed anche la distrazione temporanea di queste cose? Rispondo: la disposizione

della legge ha il suo scopo. Io dissi nella mia relazione che si sarebbe potuto dubitare se le disposizioni del codice penale, che riflettono i reati contro la proprietà o contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, potessero comprendere in sé stesse anche questa speciale figura di soppressione, di sottrazione o di distrazione che si riferisce alle cose delle quali ora disponiamo.

Ma poichè il dubbio veniva poderoso alla mente nostra e, poichè anche altre legislazioni e, giustamente, hanno provveduto al caso di sottrazione e di distrazione anche temporanea di documenti relativi alla preparazione ed alla difesa militare, noi, a togliere la possibilità di ogni dubbio, abbiamo creduto opportuno che la disposizione fosse aggiunta nel progetto.

Voi, onorevoli colleghi, dovete considerare il grave, l'incommensurabile danno che può derivare dalla distrazione, anche temporanea, di un documento che riflette la preparazione dell'esercito o dell'armata. Perciò ho detto nella mia relazione, e ripeto apertamente, che la distrazione temporanea è quasi più pericolosa della stessa sottrazione definitiva perchè, mentre l'autorità militare può difendersi contro una sottrazione, appena l'abbia conosciuta, essa è nell'impossibilità di esercitare una difesa contro una ignota distrazione temporanea.

La disposizione che riguarda appunto la distrazione transeunte è, secondo me, tale che ben lungi dal peggiorare le disposizioni del disegno di legge, le migliora, le integra, le perfeziona, rendendo più intensa e più sicura la difesa dei poteri pubblici contro le spie e i traditori.

Ma anche l'articolo 7 del disegno di legge fu sottoposto a critiche.

Prego a questo punto i colleghi onorevoli Meda e Lucci, e qualche altro che ne ha fatto cenno, di ben considerare, quello che modestamente vengo a dire.

Chi esclude la possibilità giuridica e politica di un reato nel fatto di colui che tenta di indurre chiechessia, e specialmente un funzionario pubblico, a sottrarre documenti militari od a consegnare oggetti e cose militari, e sostiene che questo fatto non può costituire reato, permette a una concezione dottrinale e astratta di sopprimere una esigenza pratica assolutamente impreteribile.

Infatti diceva ieri l'onorevole presidente del Consiglio in una felice interruzione, e io stesso avevo detto prima nella mia re-

lazione: come pretendere, per punirla, che la istigazione allo spionaggio sia pubblica?

Codesta, onorevoli colleghi, sarebbe una ingenuità. Nessuno può concepire la istigazione pubblica allo spionaggio o alla rivelazione di un segreto. I fatti per i quali si domanda, per punire, che la istigazione sia pubblica sono quelli che riflettono reati che hanno una essenza ed una struttura tutta loro propria molto diversa da quella della violazione del segreto e dello spionaggio.

Non si tratta dunque di una disposizione vessatoria, pericolosa o reazionaria; si tratta di una disposizione che è necessaria se si voglia difendere energicamente lo Stato contro le possibili sopraffazioni d'individui i quali, se una prima volta possono rimanere impuniti nel campo del tentativo, una seconda volta, fatti forti dell'impunità, possono anche compiere il reato con grave, con incalcolabile danno dello Stato.

La legge italiana offre esempi notevoli dell'applicazione di simile concetto del reato tentato per via di induzioni anche se il reato principale non si sia eseguito.

Ho accennato all'articolo che riflette il tentativo di corruzione; posso ora ricordare l'articolo che riflette il reato di subornazione di testimoni. Appunto per l'indole di questi reati il legislatore ha ritenuto punibile anche l'istigazione privata. Abbiamo conservata la formola dell'articolo 173 del Codice penale che ci è parsa chiara e precisa.

L'onorevole Marchesano, sia pure con molto garbo, ha profferito qui ieri il sospetto che io mi sia fatto leale, onesto e convinto portavoce della unanimità dei colleghi, pure nascondendo nell'animo mio tendenze reazionarie, le quali... (*Interruzione all'estrema sinistra*).

Ho il diritto di difendermi contro questa accusa, cioè che io possa nascondere nell'animo mio tendenze reazionarie, e che di queste tendenze si risenta lo stesso disegno di legge nel modo con cui dalla Commissione è stato emendato.

Onorevoli colleghi, non voglio io coprimi della unanimità dei colleghi della Commissione, i cui lavori sono sempre proceduti con perfetta concordia di pensiero. Non voglio io nascondermi sotto la conosciuta figura liberale dell'onorevole Pantano o quella di altri liberalissimi che stanno in Commissione con me. No. Conosco e assumo le mie responsabilità. Io

protesto contro la accusa di reazionario. Si inganna chi pensa che io avessi potuto farmi mallevadore di disposizioni legislative che avessero inteso (il che d'altronde è fantastico) modificare, non dico distruggere, ma anche soltanto modificare arbitrariamente, l'esercizio dei diritti civili consacrati dalla nostra legge fondamentale; e in particolare della libertà della stampa. (*Bene!*)

Ma io professo anche opinione (e chi questa opinione ritenga reazionaria, secondo me, non ha un concetto esatto delle libertà politiche) io professo la opinione che le libertà debbano esistere, possano esistere, debbano prosperare e possano perfezionarsi all'infinito solamente quando esse si esercitino nell'orbita della legge. Libertà non è dispotismo di uno contro l'interesse dello Stato; non è anarchia.

Io professo la opinione che quando si può recare danno a un organismo che rappresenta idealmente e materialmente la forza e la difesa dello Stato, debba energicamente il potere pubblico intervenire. Onde le disposizioni di legge che riflettono tutti gli avvedimenti tendenti non a ferire la libertà, ma a reprimere l'abuso illecito della medesima, non sono disposizioni reazionarie. Sono disposizioni le quali rispettando il principio della libertà, ne assicurano una attuazione perfettamente legittima.

Vorrei, prima di chiudere, dire poche parole in relazione alle disposizioni di carattere processuale. L'onorevole Lucci e l'onorevole Degli Occhi fecero due appunti alle disposizioni dell'articolo 12. Il progetto del Governo stabiliva la facoltà di spedire il mandato di cattura e interdiveva la libertà provvisoria a chi fosse arrestato in flagranza. Il progetto ministeriale, credo sottintendendo che si dovesse applicare le norme comuni del codice di procedura penale, non parlava della competenza a conoscere dei reati. Orbene la Commissione ha risolto questi problemi nel modo più normale e liberale che essa poteva ritenendo che mentre è più che giustificata la disposizione della facoltà di spedire il mandato di cattura contro coloro che siano imputati di reati contro la sicurezza dello Stato, non si dovesse mai rendere obbligatoria la detenzione preventiva. Perciò la legge come da noi fu emendata consente la libertà provvisoria in ogni caso; vuole che si applichi il codice comune; si affida alla prudenza del giudice. Anche per

ciò la legge riafferma il suo carattere non eccezionale.

La competenza poi per i delitti che riflettono l'offesa alla sicurezza dello Stato doveva essere, secondo noi (ed unanimi lo decidemmo), della Corte di assise: perchè, nel nostro paese, da 60 e più anni, i reati contro la sicurezza dello Stato sono stati affidati al giudizio della giuria popolare. Non v'era quindi alcuna ragione perchè essi le venissero ora sottratti. E noi esprimeremo anche la certezza che la giuria popolare, memore non solamente del dovere giuridico che le è imposto dalla legge e del dovere morale che le è suggerito dalla coscienza, ma anche dall'alto dovere patriottico di difendere i supremi interessi dello Stato, non verrà mai meno al suo ufficio, come mai vi è venuta meno, tutte le volte che si è trattato di pronunziare verdetti in procedimenti nei quali fosse precisamente interessata la ragione suprema del bene dello Stato. La norma comune della competenza popolare non doveva quindi modificarsi.

Per ciò che riflette la detenzione preventiva, l'onorevole Lucci (e veggo che egli ne ha fatto anche motivo di un suo emendamento) vorrebbe che fosse ristretto a pochi giorni il termine dell'arresto preventivo.

Mi permetto d'osservare che l'articolo 325 del codice di procedura penale contiene una disposizione che limita la detenzione preventiva, e stabilisce una specie di liberazione automatica. Quindi non credo che vi sia bisogno d'una nuova norma in proposito. D'altra parte, siccome la Commissione ha stabilito che si proceda sempre per citazione diretta, ed essendo ammissibile la libertà provvisoria, non credo che possa esservi pericolo di soverchio sacrificio della cittadina libertà.

Onorevoli colleghi, comprendo che posso avere anche abusato della pazienza della Camera; (*No! no!*) ma la Camera deve convenire che, quando si ha l'onore, in verità altissimo, di riferire sopra leggi che mirano alla difesa del paese, alla protezione dei suoi alti interessi, debba anche sentirsi il dovere di offrire, per quanto modestamente e sommariamente, qualche giustificazione dell'opera propria. Chieggo venia a quei colleghi egregi a cui non avessi risposto. Non intendano essi che la Commissione non abbia voluto dare importanza alle loro osservazioni, ma intendano soltanto che il desiderio nostro è d'arrivar

senza altri indugi all'approvazione di questa legge.

La Commissione s'è convinta della bontà della legge. L'ha studiata con tutta coscienza, e con tutta coscienza la raccomanda al vostro voto. Essa è sicura, perchè è sicura del patriottismo del paese, che il voto vostro troverà eco nella coscienza popolare, la quale vuole l'Italia fortemente preparata con le sue armi, ma anche gagliardamente difesa dalla energia della legge. (*Vive approvazioni — Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgimento degli ordini del giorno che sono cinque.

Primo è quello dell'onorevole Cavagnari. Ne do lettura.

Voci. No! no! (Conversazioni animate).

PRESIDENTE. Ma facciamo silenzio, onorevoli deputati!...

Do lettura dunque dell'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari:

« La Camera considerando che la difesa economica dello Stato debba estendersi alla tutela della nostra marina che batte bandiera neutra; confida che il Governo darà opera d'intesa colle Potenze cointeresate affinchè il commercio marittimo non patisca iattura di arbitrio dei belligeranti ». (*Rumori vivissimi*).

Ma facciamo silenzio, ripeto!

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato da trenta deputati.

(*È appoggiato*).

Essendo appoggiato, l'onorevole Cavagnari ha facoltà di svolgerlo.

Voci. No! no! Ai voti! ai voti! (Vivi rumori).

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, dovrebbero essere ormai persuasi che io non posso ammettere questo sistema, che menoma la libertà della tribuna parlamentare. È inutile che facciano così alti rumori. Io non compirò meno energicamente il mio dovere verso tutti. Facciano adunque silenzio!

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Tenendo conto delle condizioni della Camera, farò una brevissima dichiarazione.

Intento del mio ordine del giorno è quello di richiamare l'attenzione del Go-

verno sulle condizioni speciali a gravissime, che le potenze belligeranti, in seguito alle ultime determinazioni prese, hanno recato alla nostra marina, che batte bandiera neutra.

Come se non bastassero i precedenti, per cui larghe doglianze vennero al Governo, sia per ingiustificate visite a navi in viaggio, sia per confische, le potenze belligeranti hanno deliberato di proclamare il blocco contro le coste dell'Inghilterra e della Francia, e reciprocamente l'Inghilterra e la Francia hanno preso uguale deliberazione contro i loro avversari.

Questa condizione di cose rende difficile la posizione della nostra marina, ed io mi proponevo di chiedere al Governo quali erano i suoi propositi in ordine a questo grave stato di fatto, e se e quali provvedimenti abbia in animo di prendere d'accordo con quelle nazioni neutrali, che si trovano nelle identiche circostanze.

Il Governo dovrebbe per lo meno protestare contro questi provvedimenti ingiustificati e che non trovano ragione altrochè nel vero prepotere, nel vero esorbitare da tutti i principî di diritto internazionale, che hanno finora governato la marina mercantile.

Comprendo che non è questo il momento...
(*Rumori vivissimi*)

Voci. E nemmeno la sede!

PRESIDENTE. Proprio così: questo non c'entra affatto con la legge in discussione.

CAVAGNARI. Lo comprendo, ma la legge mi dava modo di accennare anche a questo, dal momento che in essa si parla della difesa economica dello Stato.

Che ne pensa il Governo di questa specialissima condizione di cose? Crede che il blocco, come fu proclamato, possa sussistere? Crede ancora che il diritto di visita e di conquista sia legittimamente esercitato dalle potenze belligeranti nei modi usati oggi?

Ho detto che non voglio intrattenere a lungo la Camera, nè le condizioni della mia voce me lo permetterebbero. Attendo perciò dal Governo una risposta adeguata e confido, che il Governo stesso, compenetrato della condizione eccezionale fatta alla nostra marina dalla violazione aperta che s'ifa a questo principio di diritto internazionale marittimo, vorrà intervenire mettendosi d'accordo con le altre potenze che sono come noi neutrali per provvedere a che maggiori danni, maggiori disastri non vengano da questa anormale condizione di cose al nostro commercio. E non ho altro da aggiungere. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Altobelli:

« La Camera, convinta della parzialità del progetto, che non risale alle responsabilità di coloro, sotto la cui protezione si è svolto e si svolge lo spionaggio in Italia, passa all'ordine del giorno ».

Chiedo se questo ordine del giorno sia appoggiato da trenta deputati.

(*E appoggiato*).

Essendo appoggiato, l'onorevole Altobelli ha facoltà di svolgerlo.

ALTOBELLI. Schematiche e brevi osservazioni per dare ragione del mio ordine del giorno.

Anche io sono persuaso delle enormi difficoltà, nelle quali si dibatte il Governo: anche io sono disposto a riconoscere la lealtà delle dichiarazioni dell'onorevole Orlando, ma, al di sopra di esse stanno gli articoli; onde io non mi sento di votare un progetto nel quale si delegano al potere esecutivo, poteri legislativi in materia così gelosa, come quella della libertà della stampa (*Approvazioni all'estrema*). L'articolo quattro è fin troppo chiaro in proposito.

E non consento con l'onorevole ministro quando sostiene che non siamo di fronte ad una legge politica; io credo invece il contrario. Il carattere assorbente del progetto è politico, non solo per la sua intrinseca sostanza, ma pel tempo nel quale è stato presentato. Il suo lato tecnico giuridico passa in seconda linea, e trova il suo posto più opportuno nella discussione degli articoli: ad ogni modo è stato così esaurientemente e competentemente discusso, che sarebbe più che una indiscrezione, volervi insistere ulteriormente.

Dirò che il progetto suscita un senso di incredulità, e produce l'impressione che sia una lustra.

Mi spiego.

Ad esser sinceri i suoi provvedimenti, specie quelli contro lo spionaggio, sono diretti, è vero, genericamente contro tutti coloro che l'esercitassero, ma tutti noi sentiamo che sono stati motivati dall'intollerabile, odiosissimo, ed insidiosissimo spionaggio germanico. Ora è strano che questi provvedimenti arrivino nei momenti appunto nei quali si conclama d'ogni parte che l'Italia conduce trattative diplomatiche con la Germania per cercare di ottenere quel « parecchio » della famosa lettera giolittiana, la quale, vedi ironia delle cose,

sarebbe diventato il passaporto per trattare. (*Approvazioni*).

L'incredulità sarebbe quindi più che giustificata. (*Commenti*).

Ma il Governo fa, in questo caso, la figura di quel tale che, come ci ha ricordato or ora l'onorevole Orlando, chiuse la stalla, dopo che i buoi erano fuggiti. Ed il più strano si è che il presidente stesso del Consiglio ammette, e confessa questa condizione di cose anormale in due punti della sua relazione. Nel primo dice che « alcuni dei problemi si collegano con bisogni non da ora avvertiti ». E quasi non avesse abbastanza chiaramente espresso il suo pensiero, soggiunge: « Un secondo ordine di problemi, che, come abbiamo detto, già da tempo sono dibattuti, viene dall'attuale stato di cose lueggiato in guisa da richiamare attorno ad essi una più sollecita attenzione del Governo ». E, non contento, aggiunge ancora: « Alludiamo a quelli relativi alla riservatezza di cui deve essere circondato quanto attiene alla difesa militare del paese ».

PETRILLO. Voi non avete patria! (*Commenti — Rumori*).

ALTOBELLI. Chi è l'idiota che fa tale affermazione?

Voci. L'onorevole Petrillo!...

ALTOBELLI. Se l'avessi saputo prima, non avrei rilevato l'interruzione. Chiedo quindi scusa all'onorevole Petrillo.

PETRILLO. Lo disse l'altro giorno l'onorevole Masini!...

PRESIDENTE. Vada avanti, onorevole Altobelli. E lei, onorevole Petrillo, non interrompa! Del resto, delle patrie ve ne sono diverse a seconda di diversi individui. Io sento di aver solo la grande patria comune! (*Vive approvazioni*).

ALTOBELLI. Ma se da tempo si agitavano tali gravi problemi, come mai il Governo non ha provveduto fin d'allora alla sicurezza del paese? La relazione al riguardo tace del tutto.

E come mai, in ogni caso, ha creduto di provvedervi oggi, quando dopo sette mesi di spionaggio assiduo, incalzante, penetrante, direi assillante, lo scopo criminoso è stato completamente raggiunto? Perché, è vano illudersi, o signori, dalle condizioni della mobilitazione, ai piani dello stato maggiore... (*Rumori vivissimi*) Rumoreggiate pure, è il vostro mestiere, ma io insisto ad affermare che tutto si conosce di noi in Germania, non solo e non tanto at-

traverso gli studi, meravigliosi, dei quali vi ha parlato l'onorevole Ciccotti, fatti da diversi tedeschi sul nostro paese, ma pel tramite di questo lavoro di penetrazione, compiuto da spie di ogni sesso e di ogni condizione sociale, che, attraverso le banche, le industrie, i commerci, i rapporti privati, le famiglie, i giornali, sono arrivate dovunque, comunque. (*Approvazioni*).

La lustra quindi sarebbe più che dimostrata. Io però, anche indipendentemente da tutto ciò, ritengo che il progetto sia polvere negli occhi, e sia improntato ad evidente parzialità, altrimenti l'azione del Governo sarebbe stata assai diversa da quella che fu.

Senza bisogno di ricorrere ai provvedimenti attuali, esso aveva a portata di mano mezzi più che efficaci per colpire lo spionaggio, dal codice penale all'espulsione; ebbene di questi mezzi non si è avvalso, o assai limitatamente, come vedremo, e quando proprio non ha potuto farne a meno.

Ed io non intendo lasciare questa grave affermazione, senza una dimostrazione almeno relativa; intendo scendere dalle nuvole delle astrazioni giuridiche, e politiche, nelle quali così alto volo spiegarono i colleghi, che mi hanno preceduto, ed arrivare al vivo delle persone: se si è parlato di spionaggio, è chiaro che ci devono essere delle spie, che il Governo conosce, e delle quali nessuno, finora, ha fatto cenno. La politica non è contemplazione, ma realtà viva ed operante. (*Approvazioni*).

Il Governo non può ignorare, nè ignorare, che a Berlino esiste un ufficio di informazioni, così dette politiche, del quale è grande parte il signor Erzberger, capo, o uno dei capi del centro cattolico tedesco. Quel signor Erzberger, che in questi giorni fu mandato in Italia dalla Germania. (*Rumori*) Ma perchè rumoreggiate, se è la verità? Fu mandato in Italia, dopo il fallimento clamoroso della missione del socialista cesareo signor Sudekuum (*Ilarità*), e dopo l'altra, che di fronte al no di Francesco Giuseppe... (*Rumori vivissimi*) E siamo da capo? Ma io non sono il ministro degli esteri per confermarvi la notizia; è certo però che essa è stata da Vienna comunicata questa mattina ai giornali italiani.

E, dopo l'altra missione, dicevo, del signor di Bülow, la quale non so se sia in bilico di fallire, è stato mandato in Italia a ravvivare, rinsaldare la fede dei clericali nei destini apostolici romani della neutralità assoluta. (*Commenti*)

Orbene quell'ufficio d'informazioni, se le mie notizie sono esatte, non sarebbe nè più nè meno che un ufficio di spionaggio, più o meno mascherato, che ha larghe propaggini anche in Italia, dove la lunga mano del signor Erzberger, sarebbe il signor Fritz Roechling, un grande industriale di Monaco, se non sbaglio, residente a Milano,

Codesto signor Roechling, che sembra — il che non guasta — sia pure un capitano in riserva dell'esercito tedesco, aveva emissari o meglio collaboratori in spionaggio, in diverse città d'Italia; a Roma, monsignore Baumgarten (*Esclamazioni*). Fosse per caso un amico vostro? Ed a Napoli un pseudo industriale, il signor Scheweikardt.

Questi tre galantuomini erano in continua attività, ciascuno nel raggio della propria azione, e di tanto in tanto quelli di Milano e di Napoli convenivano a Roma, per prendere ispirazioni, se non ordini; e furono precisamente essi, che organizzarono la gita, ormai famosa, dei giornalisti in Germania. (*Commenti*).

È chiaro che questa organizzazione non poteva essere, e non era ignota al Governo, come or ora dirò.

Invero uno di questi tre galantuomini, lo Scheweikardt, è stato espulso, ed è stato espulso perchè non se ne poteva fare a meno, tanto scandalosa era diventata l'opera sua, notissima alla questura di Napoli, e fatta audace dalla incredibile impunità.

E qui un'osservazione.

Come mai il Governo, che con questo provvedimento aveva data la prova pubblica di essere a conoscenza di tale organizzazione di spionaggio, non si è affrettato, almeno dopo l'espulsione dello Scheweikardt, a presentare il progetto di legge, che discutiamo? Perchè ha aspettato più di un mese? Non certo per dar campo alle spie di compiere l'opera loro delittuosa, e nemmeno per dare tempo ad esse di varcare la frontiera. Ma certo si è che questi interrogativi, che non avranno risposta, stanno a dimostrare delle incongruenze, delle incertezze d'indirizzo, delle contraddittorietà, le quali rivelano indecisioni di linea, e di finalità (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Che che ne sia di ciò, che è pur grave, e che accresce le ansie e le perplessità, ormai intollerabili del paese, il quale da un giorno all'altro passa dall'illusione confortatrice della pace, all'allarme spaventevole della guerra, vivendo in un incubo oppri-

mente, che paralizza ogni manifestazione di vita, così pubblica che privata (*Approvazioni*), che che sia di ciò, è certo che gli altri due soci dello Scheweikardt fino ad oggi sono stati lasciati in pace.

Pel Baumgarten si può trovare una spiegazione: egli è un prete, ed il prete, per un Governo conservatore, come quello dell'onorevole Salandra, non si tocca, tanto più quando è in buoni rapporti col Vaticano. (*Commenti*).

Ma l'altro, il signor Roechling, perchè si lascia ancora indisturbato? (*Commenti*).

E qui entriamo in un terreno scabroso, che ribadisce in me la convinzione che il progetto sia nè più nè meno che una lustra, poichè io non posso assolutamente immaginare che sia stato presentato sul serio, quando non era possibile non prevedere che poteva creare imbarazzi diplomatici, da non escludere estreme misure.

Voi mi urlerete, e domani i giornali ben pensanti mi daranno sulla voce, perchè in momenti così gravi e decisivi per l'avvenire della patria, io abbia detto cose, che possano urtare la suscettibilità di personaggi con i quali si conducono trattative diplomatiche, le quali non vorrei, onorevole Salandra, rappresentassero per noi una trappola.

Tutti però sanno che, nel mio voluto isolamento politico da ogni partito, io parlo al solo fine di rendere omaggio a ciò che credo sia la verità, che secondo me, produce minor danno se detta, di quello che produrrebbe, se fosse taciuta. (*Approvazioni*).

Perciò credo doveroso affermare che il signor Roechling può adempiere indisturbato alla sua missione insidiatrice, perchè è nei migliori rapporti con chi, si dice, in nome dell'Austria, negozia col Governo italiano — ho nominato l'ambasciatore di Germania, il principe di Bulow. (*Rumori — Commenti*).

Come quindi posso credere che il progetto di legge si sia presentato col proposito fermo di recidere dalle sue radici lo spionaggio, quando urterebbe in scogli di questa eccezionale gravità?

Infatti, o signori, che valore può avere la legge, quando essa lascia piena libertà di azione a coloro che, abusando della loro immunità, la quale dovrebbe arrestarsi alla soglia dell'ambasciata, tradiscono l'ospitalità, per fornirsi di mezzi, con i quali attentare alla sicurezza, forse alla vita del paese, che li ospita? (*Commenti vivissimi*).

Siamo leali, adunque, e riassumiamo in omaggio alla vostra impazienza: il progetto è una lustra, perchè arriva quando lo spionaggio ha conseguito, come dicemmo, il suo scopo criminoso, ed è di una parzialità evidente, poichè non risale alle responsabilità di coloro, sotto la cui protezione si è esercitato finora, e continuerà ad esercitarsi lo spionaggio, se ancora in essi persisterà l'interesse di avere altre notizie.

Ed è un vero alibi, per non dire una burla, quella della Commissione parlamentare, allorchè nella sua relazione, forse presentando l'obbiezione, rimanda al codice penale pel reato di favoreggiamento!

Al gioco io non mi presto e, per ciò, onorevole Salandra — pur non essendo secondo a nessuno (ripeterò la frase dell'onorevole Bentini) nell'amore al nostro paese — io voto contro.

Ma votando contro, voglio seguire l'esempio di coloro, che, da questa parte della Camera, anche essendo, al par di me, avversari aperti e leali della vostra politica conservatrice, vi hanno fatto auguri.

E l'augurio del vostro amico personale è questo. Io non so se voi riuscirete con le trattative diplomatiche, o con la guerra, a soddisfare, ed a garantire, le aspirazioni, e gl'interessi nazionali. Ma, riuscendo o no, in un sol caso voi veramente potrete legare il vostro nome alla storia, ed avere la gratitudine di quanti nel mondo lavorano e soffrono, se cioè condizionate l'azione dell'Italia — ormai decisiva, nella risoluzione dell'immane conflitto — al disarmo di domani, o quanto meno alla diminuzione degli armamenti (*Rumori — Commenti*) poichè, fino a quando ci sarà la pace armata, ci sarà la possibilità di una guerra esecranda, come questa di oggi, che, sceleratamente inumana e feroce, insanguina e strazia, nella criminale sua follia distruggitrice, tutta intera l'Europa. (*Commenti — Approvazioni e congratulazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Labriola, così concepito:

« La Camera convinta che il progetto di legge non potrebbe spiegarsi che come un provvedimento eccezionale, da valere semplicemente per un ristretto periodo di eccezione, crede che come norma legislativa ordinaria presenti non pochi pericoli per la libertà dei cittadini e passa all'ordine del giorno »

LABRIOLA. Rinunzio a svolgerlo. (*Bravissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Ferri Giacomo:

« La Camera è convinta che ai provvedimenti proposti per la difesa economica dello Stato altri urgenti si impongono e precisamente quelli intesi a colpire senza tregua i traditori della pubblica opinione i quali, mossi da torbide passioni o alimentati da torbide fonti, a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, spargono lo scredito e il panico contro i valori pubblici e contro i titoli dello Stato.

FERRI GIACOMO. Rinunzio io pure a svolgerlo! (*Bene!*)

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Carboni, così concepito:

« La Camera, convinta che il disegno di legge sulla difesa economica e militare dello Stato risponde ai supremi interessi del Paese, passa alla discussione degli articoli ».

Quest'ordine del giorno è sottoscritto pure dagli onorevoli deputati Vaccaro, Grassi, Joele, Dentice, Adinolfi, Paolo Ricci, Molina, Bruno, Galli, Mondello, Larussa, Pennisi, Quarta, Gazelli, Di Robilant, Frisoni, Fornari, Gregoraci, Delle Piane, Leonardini, Venceslao Amici, Marciano, Balsano, Manfredi, Ciccarone, Di Caporiacco, Gesualdo Libertini, Storoni, Vignolo, Renda, Cesare Rossi, Di Mirafiori, Berlingieri.

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato da trenta deputati.

(*È appoggiato*).

Essendo appoggiato, l'onorevole Carboni ha facoltà di svolgerlo.

CARBONI. Domando alla benevolenza della Camera pochi minuti per spiegare brevemente la ragione dell'ordine del giorno presentato dalla sinistra liberale democratica.

Noi traversiamo, come ogni altro popolo, un periodo di turbamento profondo. Assistiamo ad uno sconvolgimento così universale e di tanta violenza, che sembra di assistere ad un rimaneggiamento e ad una nuova e immane fusione dei popoli, ai quali è da augurare che tanto loro sacrificio abbia almeno compenso di redenzione e di elevazione umana. Ma intanto che il conflitto dura, l'Italia non può sprovvedersi, esponendosi indifesa alla mano del più

forte. Sarebbe essa la prima nemica di sè stessa. (*Bene!*)

Noi non sappiamo se entreremo, o pur no, in campo. Viviamo sicuri di una cosa: che i governanti d'Italia, da qualunque parte sorti, non possono non vigilare con l'anima intenta ai destini della patria. A noi un solo dovere: quello d'una ferrea disciplina.

E approviamo la legge, affrettando col desiderio il momento che, superato l'attuale periodo di eccezione, cessino quelle minime diminuzioni delle pubbliche libertà, di cui ha parlato meravigliosamente l'onorevole Orlando, pubbliche libertà le quali noi riconosciamo essere patrimonio intangibile, ma che sappiamo sacrificare come ogni nostro bene all'interesse e alla fortuna del Paese. (*Benissimo!*)

Ed ora il nostro voto trascenda il breve confine dell'approvazione d'una legge, e sia il primo segno di quella compattezza poderosa che oggi il Parlamento, domani l'Esercito mostreranno pei destini d'Italia. (*Vive approvazioni!*)

PRESIDENTE. Chiedo ora al Governo quale degli ordini del giorno intenda di accettare.

SALANDRA, presidente del Consiglio ministro dell'interno. Non credo di dover aggiungere alcuna dichiarazione di carattere politico al discorso, col quale il mio collega guardasigilli ha così mirabilmente esposto il contenuto della legge, e difesa la legge stessa dall'unica accusa di carattere generale che le sia stata fatta, vale a dire di essere mossa da un intento di diminuzione delle pubbliche libertà, o quanto meno destinata, anche senza o contro l'intenzione dei proponenti a risolversi in una diminuzione della pubblica libertà.

L'onorevole guardasigilli ha dato una tale dimostrazione della sua tesi, e la Camera l'ha così evidentemente accolta col suo plauso, che io non ho altra parola da aggiungere.

Dovrei tutt'al più entrare in un altro genere di discussione politica, nella quale io già ho dichiarato che non credo nell'interesse dello Stato di poter entrare, poichè molte allusioni, o anche più che allusioni, sono state fatte dai vari oratori alla politica internazionale; ma le condizioni della politica internazionale in questo momento richiedono la massima riserva nell'interesse del Paese.

Su questo punto quindi mi consentiranno gli oratori di nulla aggiungere, come

nulla togliere alle dichiarazioni che io ho ripetutamente fatte in questa Camera. (*Benissimo!*)

Vi sarebbero anche dei fatti personali piuttosto numerosi: con l'onorevole Petrillo, con l'onorevole Ciccotti e poi con l'onorevole Altobelli, che hanno creduto occuparsi di me, dei miei atteggiamenti, delle mie parole, del mio aspetto e via dicendo.

Ma, onorevoli colleghi, è troppo solenne il momento (*Bravo!*), è troppo alta la dignità di questa discussione perchè una qualsiasi persona, sia essa al Governo o nella Camera, debba occupare di sè l'attenzione del Paese. (*Vive approvazioni!*)

Parliamo del Paese e lasciamo stare le persone! (*Approvazioni!*)

Io dunque mi limiterò a dichiarare quale degli ordini del giorno accetto. Accetto precisamente quello firmato dagli onorevoli Carboni, Vaccaro, Grassi, Joele ed altri molti, nel quale è detto che la Camera, convinta che il disegno di legge sulla difesa economica e militare dello Stato risponde ai supremi interessi del Paese, passa alla discussione degli articoli.

Lo accetto anche perchè l'onorevole Carboni ed i suoi amici non parlano di Governo, nè di Ministero, nè di fiducia; parlano dell'approvazione del progetto nell'interesse della difesa economica e militare dello Stato come corrispondente ai supremi interessi del Paese.

Non intendo che il voto, che la Camera sarà per dare, sia voto di fiducia. Il Governo ne ha avuti abbastanza recentemente, per opera anche dell'onorevole Turati (*Sì ride*), e quindi è soddisfatto.

Il Governo vuole che il massimo numero di consensi sia su questo disegno di legge, in quanto esso rappresenta una vera necessità per la difesa dei supremi interessi del Paese. E non ho altro da aggiungere. (*Vivissime approvazioni!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Meda insiste nel suo ordine del giorno?...

MEDA. Lo ritiro e mi riservo di parlare sugli articoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari?...

CAVAGNARI. Lo ritiro!

PRESIDENTE. L'onorevole Eugenio Chiesa?...

EUGENIO CHIESA. Lo ritiro!

PRESIDENTE. L'onorevole Altobelli?..

ALTOBELLI. Lo ritiro!

PRESIDENTE. L'onorevole Bentini?...

BENTINI. Lo ritiro!

PRESIDENTE. Darò ora facoltà di parlare a coloro che hanno chiesto di fare una dichiarazione di voto. (*Conversazioni*).

Se fanno silenzio, e mi aiutano alquanto, onorevoli deputati, andremo in fondo presto e bene. Io sono stato due ore stamane in Consiglio di Presidenza per cose inerenti all'Amministrazione della Camera; e sono poi stato qui quasi ininterrottamente dalle due. Se sarà necessario, starò qui fino a mezzanotte; ma anche da parte loro, onorevoli deputati, mostrino un po' di buona volontà; non dirò di riguardo alla mia persona!...

Voci. Ha ragione, ha ragione!

PRESIDENTE. Così facendo la Camera si acquisterà sempre maggiori benemeranze dal Paese. (*Approvazioni*).

L'onorevole Barzilai ha facoltà di fare una dichiarazione di voto.

BARZILAI. Debbo premettere una parola, che sarà anche una risposta ad una invocazione che l'onorevole relatore della legge ha rivolto alla Stampa. La maggiore rappresentanza di essa ha oggi affermato che il Paese, più assai che dalle rincrudite minacce penali, può attendere in quest'ora l'ossequio alle supreme ragioni della sua sicurezza, dal sentimento di civismo che la Stampa italiana ha sempre manifestato. (*Bravo!*)

Rapidamente soggiungo che questo disegno di legge potrebbe giudicarsi anche severamente da chi lo considerasse avulso dalla realtà che gli incombe d'intorno.

Per chi guardi invece le sue disposizioni quale il portato di una situazione eccezionale, di una necessità transitoria, come preludio di altre forse ben più gravi restrizioni di libertà, di diritti, di interessi o di godimenti, a cui il paese dovrà sottomettersi, sarà diverso certamente il giudizio.

Se da questo punto di vista guardo la legge, dico che io mi sento disposto a limitare la libertà di parola nei cittadini prima che la libertà di azione nel Governo responsabile. (*Bravo!*)

Ma nel progetto è insita la fiducia, per quanto l'onorevole presidente del Consiglio la escluda. È la massima prova di fiducia che si dà ad un Governo votando un disegno di questa natura. Ed allora mi consenta la Camera una parola ancora.

Nella breve capacità del mio animo e del mio cervello non entrano molte delle figurazioni fantastiche che in questi giorni hanno corso le menti nella penisola. Non

credo soprattutto che, quando si è da quel banco nettamente impostato il problema delle aspirazioni nazionali, si possa pensare di risolverlo decapitandolo. (*Bravo!*) Io non credo che potreste scorgere domani la cerchia delle Alpi e scordare la libertà dell'Adriatico per consacrarla ad una soggezione perpetua.

E allora, per quanto vi sieno dissonanze e incertezze nelle direttive del Gabinetto che determinano a certe ore dubbi e perplessità, noi votiamo il disegno di legge e la fiducia che esso implica nel Governo, soprattutto perchè della nostra fiducia esso abbia in qualche misura a sentire il peso. (*Vive approvazioni — Congratulazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni. (*Rumori*).

Voci. Vi rinunzi! vi rinunzi!

COLAJANNI. Vi rinunzio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Avverto la Camera che in questo momento è pervenuta alla Presidenza una domanda di votazione nominale sull'ordine del giorno Carboni, accettato dal Governo, firmata dagli onorevoli deputati: Beltrami, Drago, Quaglino, Labriola, Altobelli, Cavallera, Modigliani, Musatti, Turati, Maffi, Prampolini, Lucci, Maffioli, Bentini, E. Chiesa e Todeschini.

Ha intanto facoltà di parlare l'onorevole Dari per una dichiarazione di voto.

DARI. Una rapidissima spiegazione del nostro voto. La magnifica unanimità dei nove commissari i quali, pure impersonando quasi tutte le frazioni politiche, hanno nondimeno tutti concluso per l'approvazione di questo disegno di legge, ha per noi un significato chiaro ed altissimo: che cioè, se la concordia è sempre una grande forza per i popoli civili, in certe ore solenni essa diventa condizione essenziale di vittoria civile e militare. (*Bravo!*)

Non si tratta qui di sorreggere un Ministero, nè di difendere dai raggi solari, come ieri fu detto, la statua di neve di qualche ministro; ma di stringerei sempre più fidenti intorno al Governo del nostro Paese, a cui è toccato in sorte di tenere in questa ora piena di fati la custodia di cosa ben più sacra ed importante, la custodia dell'immagine grande, luminosa della Patria nostra. La quale non è, no, quel corvo rapace che aspetta di piombare sulle campagne desolate: da troppi secoli aspetta l'aquila romana di ritogliere la preda ai corvi rapaci. (*Benissimo! Bravo!*)

Ecco perchè la parte liberale di destra e di centro intende, col suo voto favorevole al disegno di legge, porgere al Governo del Paese un augurio fervido e consapevole. L'augurio cioè che lo assista, per il bene nostro, la miglior fortuna di realizzare e maturare gli alti, attesi e sospirati destini del popolo italiano. (*Vive approvazioni — Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Girardini ha facoltà di parlare per una dichiarazione di voto.

GIRARDINI. Farò una breve dichiarazione di voto a nome del partito radicale.

La concessione delle facoltà, che noi persistiamo a credere eccezionali e che il Ministero richiede, trova la sua ragione nell'ora grave che trascorriamo; e poichè il Governo, su cui pesano gravi responsabilità, pensa che esse siano utili allo svolgimento della sua azione, l'estrema radicale continua a prestargli il suo fedele concorso affinchè, forte del più largo consenso della Camera, il Governo stesso, con animo pari alla grandezza degli avvenimenti che incalzano, dia compimento a quelle aspirazioni nazionali, dal cui avverarsi dipende il decoro e l'avvenire della Patria. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Come la Camera ha udito, l'onorevole presidente del Consiglio accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Carboni e di altri.

Coloro i quali approvano l'ordine del giorno dell'onorevole Carboni risponderanno *Sì*; quelli che non lo approvano risponderanno *No*.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(*Fa il sorteggio*).

La chiama comincerà dall'onorevole Ciccarelli.

Si faccia la chiama.

VALENZANI, segretario, fa la chiama.

Rispondono Sì:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Adinolfi — Agnelli — Agnesi — Albanese — Alessio — Amato — Amicarelli — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Arlotta — Arrigoni — Arrivabene — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Balsano — Barnabei — Barzilai — Basile — Baslini — Battaglieri — Bellati — Belotti — Berenini — Berlingieri — Bertarelli — Berti — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bignami — Bis-

solati — Bonacossa — Bonicelli — Bonino Lorenzo — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Borromeo — Borsarelli — Boselli — Bouvier — Bovetti — Brandolini — Brezzi — Brizzolesi — Bruno — Buccelli — Buonini Icilio — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Calisse — Callaini — Camera — Camerini — Cameroni — Canepa — Cannavina — Capaldo — Capitano — Caporali — Cappelli — Caputi — Carboni — Carcano — Caron — Cartia — Casciani — Casolini Antonio — Cassuto — Cavagnari — Cavazza — Cavina — Ceci — Celesia — Centurione — Cermentati — Charrey — Chidichimo — Chimententi — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Cicogna — Cimorelli — Cioffrese — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colajanni — Colonna Di Cesarò — Colosimo — Compans — Congiu — Corniani — Cottafavi — Credaro — Crespi — Curreno.

Da Como — Daneo — Danieli — Dari — De Amicis — De Capitani — Degli Occhi — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Pietra — Delle Piane — Dello Sbarba — De Nava Giuseppe — De Nicola — Dentice — De Ruggieri — De Vito — Di Bagno — Di Campolattaro — Di Caporiacco — Di Francia — Di Giorgio — Di Mirafiori — Di Palma — Di Robilant — Di Saluzzo — Di Sant'Onotrio — Di Scalca — Di Stefano.

Facchinetti — Facta — Faelli — Falletti — Federzoni — Fera — Ferri Enrico — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Camillo — Fortunati — Foscarelli — Fraccacreta — Frisoni — Frugoni.

Gallenga — Galli — Gallini — Gambarotta — Gasparotto — Gazelli — Gerini — Giacobone — Giampietro — Giaracà — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardini — Gortani — Grassi — Gregoraci — Grippo — Guglielmi — Guicciardini.

Hirschel.

Joele.

Landucci — La Pegna — Larizza — Larussa — La Via — Leonardini — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lombardi — Longinotti — Longo — Lo Presti — Lucchini — Lucernari — Luciani — Lucifero.

Magliano Mario — Malcangi — Malliani Giuseppe — Manfredi — Mango — Manna — Maraini — Marazzi — Marcello — Marchesano — Mariotti — Martini — Masciantonio — Materi — Maury — Meda — Men-

daja — Miari — Miccichè — Micheli — Milano — Miliani — Mirabelli — Molina — Mondello — Montauti — Montresor — Morando — Morelli Enrico — Morisani — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Murialdi.

Nasi — Nava Cesare — Nava Ottorino — Negrotto — Nuvoloni.

Ollandini — Orlando Vittorio Emanuele.

Pacetti — Padulli — Pala — Pallastrelli — Pantano — Paparo — Paratore — Parodi — Pasqualino-Vassallo — Patrizi — Pavia — Peano — Pennisi — Perrone — Petrillo — Pezzullo — Piccirilli — Pietriboni — Pistoja — Pizzini — Porcella — Porzio — Pozzi.

Queirolo.

Raineri — Rava — Reggio — Rellini — Renda — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rindone — Rispoli — Riseti — Rizza — Rizzone — Roberti — Rodinò — Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Cesare — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rubilli — Ruini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salomone — Salvagnini — Sanarelli — Sandrini — Sanjust — Santamaria — Santoliquido — Saraceni — Sarocchi — Saudino — Scalori — Schanzer — Schiavon — Sciacca-Giardina — Scialoja — Simoncelli — Sioli Legnani — Sipari — Soderini — Soleri — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Speranza — Spetrino — Stoppato — Storoni — Suardi.

Talamo — Tamborino — Tasea — Taverna — Tedesco — Teodori — Teso — Theodoli — Tinozzi — Torlonia — Torre — Tortorici — Toscano — Tosti — Tovini.

Vaccaro — Valenzani — Valignani — Valvassori-Peroni — Venino — Venzi — Vicini — Vignolo — Vinaj — Visocchi.

Zegretti.

Rispondono No:

Albertelli — Altobelli — Arcà.

Beltrami — Bentini.

Cavallera — Chiesa Eugenio — Ciccotti — Cugnolio.

De Felice-Giuffrida — Dugoni.

Ferri Giacomo.

Graziadei.

Labriola — Lucci.

Macchi — Maffi — Maffioli — Modigliani

— Montemartini — Musatti.

Pansini — Prampolini — Pucci.

Quaglino.

Raimondo — Rondani.

Savio — Sciorati.

Todeschini — Treves — Turati.

Vigna.

Sono in congedo.

Cassin — Ciriani — Cotugno.

Fumarola.

Giordano.

Indri.

Salterio.

Zaccagnino.

Sono ammalati.

Campi — Canevari — Casalini Giulio — Caso.

De Marinis — De Vargas.

Manzoni — Masi — Morelli-Gualtierotti.

Ottavi.

Rampoldi — Ronchetti — Rubini.

Scano — Somaini.

Toscanelli.

Assenti per ufficio pubblico.

Innamorati.

Roi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale, ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risulato della votazione nominale sull'ordine del giorno dell'onorevole Carboni:

Votanti 367

Maggioranza 184

Hanno risposto *Sì* . . . 334.

Hanno risposto *No* . . . 33.

La Camera approva l'ordine del giorno dell'onorevole Carboni.

Dovremmo ora passare alla discussione degli articoli; ma stante l'ora tarda...

Molt' voci. Avanti! Avanti!

Altre voci. A domani! A domani!

PRESIDENTE. Sentano: io sono disposto a stare qui, come ho già detto, fino alla mezzanotte; (*Benissimo!*) faccio però osservare che mi sono pervenute ora altre proposte di emendamenti agli articoli, e quindi non sarà facile esaurirne presto la discussione. Intanto non so proprio perchè si sia voluto far perdere tempo alla Camera con una votazione nominale, quando si sapeva che non avrebbe mutato nemmeno di un ette la situazione parlamentare. (*Vive approvazioni.*) Quelli che avrebbero risposto *No*, li conoscevamo già prima! (*ilarità.*)

Ora poi, come ho già detto, sono stati proposti altri emendamenti; perfino per cambiare una sola parola di un qualche articolo; e su uno di essi è stata chiesta anche la votazione nominale dall'onorevole Turati e da altri colleghi! (*Ooh! Ooh! — Commenti*).

Voci. Ci rinunziano! Avanti! Avanti!

PRESIDENTE. Andiamo pure avanti, poichè la Camera lo desidera; e procediamo all'esame degli articoli.

Il Governo accetta il testo della Commissione?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Lo accetta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Art. 1.

« Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato se spedita in cabotaggio, oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno o cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.

« Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

« Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave, o il vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento della multa.

« Se il delitto sia commesso per loro negligenza o imprudenza sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

« Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.

« La merce si confisca ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni.

NUVOLONI. Questo articolo, onorevoli colleghi, merita la nostra approvazione, oltre che per le ragioni di ordine generale

informatrici del disegno di legge, anche per due considerazioni particolari.

Anzitutto perchè i Regi decreti 1 e 6 agosto 1914 e successivi contenenti divieti di esportazione erano incostituzionali, e tali furono ritenuti dalla autorità giudiziaria.

In secondo luogo, poi, perchè, come ha riconosciuto lo stesso relatore, onorevole Stoppato, secondo le disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 3 e 4 dei suddetti decreti, non tutte le esportazioni vietate, che si facevano, potevano considerarsi e punirsi come contrabbando.

Infatti la nostra legge doganale del 26 gennaio 1896 considera bensì in contrabbando anche talune merci nazionali, di cui si faccia o si tenti l'esportazione senza presentarle alla dogana; ma ciò nel solo caso che tali merci siano soggette a dazio d'uscita.

Orbene parecchie merci, di cui opportunamente fu vietata l'esportazione coi decreti suriferiti, non sono affatto soggette a dazio. E allora, poichè l'articolo 3 del Regio decreto 1° agosto 1914 stabilisce che le infrazioni al divieto, di cui all'articolo 1°, sono punite a termini dell'articolo 97 della legge doganale del 1896; e, secondo questo articolo, il contrabbando di merci è punito col pagamento di una multa non minore di due né maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, come si sarebbe potuta commisurare la multa per il tentato contrabbando di merci nazionali, non soggette a dazio di uscita?

Quindi i decreti 1° e 6 agosto 1914 erano a questo riguardo incompleti e le disposizioni dell'articolo 1° della legge in esame colmano appunto questa lacuna. Ad ogni modo sarei grato all'onorevole ministro se volesse darmi un chiarimento in proposito, dicendomi quale portata resterà, dopo questa legge, ai due decreti suddetti.

Anche l'ultimo capoverso dell'articolo 1° ripara ad una deficienza della legge doganale, e quindi del decreto 1° agosto, che vi fa riferimento. Esso rende infatti possibile la confisca delle merci nazionali, che invece con l'articolo 108 della legge doganale del 1896 non era permessa, perchè tale articolo consente solamente la confisca delle merci che si vogliono introdurre in contrabbando in Italia, e non anche delle merci nazionali che si vogliono esportare.

Approvo dunque pienamente l'articolo 1° del disegno di legge; desidero soltanto dalla cortesia del ministro un chiarimento sulla prima questione, cui ho accennato.

PRESIDENTE. Veniamo ora ai vari emendamenti presentati a questo articolo e, prima di tutto, a quelli del primo comma.

Il primo è dell'onorevole Storoni:

« Nel primo comma sostituire in principio:

« Chiunque fraudolentemente esporta, in qualsiasi modo, merce della quale (come nel testo) ».

L'onorevole Storoni ha facoltà di svolgerlo.

STORONI. Rinunzio a questo emendamento. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Beltrami:

« Nel primo comma, dopo le parole: Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata l'esportazione o non la reintroduce nello Stato se spedita in cabotaggio, aggiungere: nei modi e termini che verranno stabiliti da apposito regolamento ».

L'onorevole Beltrami ha facoltà di svolgerlo.

BELTRAMI. Richiamo l'attenzione del ministro delle finanze e della Camera sul fatto che per i divieti di esportazione, il Governo, con decreto 1º agosto ultimo scorso, stabilì che le deroghe fossero date dal ministro delle finanze, sentito il presidente del Consiglio dei ministri e il ministro di agricoltura, industria e commercio.

In seguito e precisamente con decreto 24 novembre ultimo scorso, ritenuta l'opportunità di coordinare l'azione delle varie amministrazioni competenti, sia nella interpretazione di tali decreti, sia nell'esprimere parere sulle domande di eccezioni alle medesime disposizioni, il Governo ha provveduto a costituire il Comitato consultivo, composto di un delegato per ciascuno dei Ministeri, degli esteri, delle finanze, della marina e di agricoltura, industria e commercio, scelti tutti fra i funzionari dei Ministeri stessi.

Ora so di interpretare il pensiero anche di altri colleghi, di qualunque parte della Camera, richiamando tutta l'attenzione del Governo sull'opera di questo Comitato consultivo; perciò ho proposto che in sede di regolamento si stabiliscano le modalità ed i termini entro cui si deve deliberare sulle domande di deroghe ai divieti.

È strano come un Comitato di così grande importanza sia composto puramente e semplicemente di funzionari dei Ministeri, che

avranno competenza burocratica, ma che vivono all'infuori completamente della vita economica del paese.

Mi meraviglio come mentre i due rami del Parlamento hanno la loro rappresentanza in molte altre Commissioni, non l'abbiano in questo Comitato consultivo.

Noi abbiamo la rappresentanza in quindici o sedici Comitati consultivi o deliberativi. Abbiamo, per esempio, la rappresentanza nel Consiglio per l'emigrazione ed in quello del lavoro, e vediamo che oggi fra le altre questioni, essendovi anche quella di consentire o meno il lavoro notturno o la soppressione del riposo festivo, il Comitato permanente del lavoro che ha nel suo seno membri rappresentanti della Camera e del Senato e delle organizzazioni dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro, stabilisce i divieti o dà le concessioni, con criteri che rispondono alla vita pratica del paese. Ed io prospetto l'ipotesi persino che i divieti e le penalità, portati dalla legge in discussione, dovrebbero cadere quando il Comitato consultivo non mettesse i richiedenti nella possibilità di deliberare sulle loro domande, in tempo utile per loro buon governo.

Noi abbiamo negli stabilimenti le maestranze che da una settimana all'altra subiscono continuamente l'incertezza se la settimana prossima si potrà o non si potrà lavorare, a seconda di una concessione o meno da parte del Comitato consultivo, la quale ritarda continuamente e quando viene urta completamente ed in modo ingiustificato, contro le necessità dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

E ciò avviene perchè i componenti il Comitato consultivo il più delle volte sono incompetenti a decidere le questioni sottoposte al loro esame, mentre se vi fosse una rappresentanza, come io la propongo...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Beltrami, tutto questo non ha nulla a che fare con l'articolo primo del disegno di legge!

BELTRAMI. Scusi, onorevole Presidente, siamo qui di fronte ad una legge che ha richiesto, lo ha detto l'onorevole ministro di grazia e giustizia, diciotto anni di preparazione. (*Rumori*) Mi sia concesso almeno di ricordare alla Camera che quanto io rilevo, è stato lamentato già altre volte da molti deputati e fu oggetto di un importantissimo recente articolo dell'*Economista*.

Ho finito, e sarò soddisfatto quando avrò dall'onorevole ministro delle finanze una dichiarazione in questo senso: che in sede

di regolamento si abbia a riformare e ad integrare, comunque, quel Comitato consultivo, che oggi è composto puramente ed esclusivamente di funzionari dei Dicasteri; introducendovi invece la rappresentanza della Camera (e noi potremmo scegliere colleghi competenti, che s'intendono di industrie, commerci e lavoro), quella del Senato, nonchè le rappresentanze dirette degli agricoltori, industriali, commercianti e lavoratori.

Crede che l'onorevole ministro non vorrà rifiutarsi di accogliere il mio emendamento, perchè si abbiano a sottrarre l'industria ed il commercio alle incertezze ed alle lungaggini della burocrazia, per cui le richieste si trascinano per due o tre mesi invano.

PRESIDENTE. Ma è la quarta volta che ripete le stesse cose!...

BELTRAMI. Del resto *repetita juvant...* (*Rumori*).

Ho finito, egregi colleghi. Ho parlato io mentre avrebbero dovuto parlare anche i deputati diretti rappresentanti dell'agricoltura, del commercio e dell'industria. Ma essi queste cose le pensano e sussurrano fuori della Camera, mentre qui non hanno il coraggio di dirle. Le dico io anche per loro, nell'interesse del paese.

PRESIDENTE. Ma il paese non s'interessa affatto di tutte queste divagazioni, che non hanno niente a che fare con la legge!... (*Vive approvazioni*). Loro non parlano a proposito; (*Si ride*) questa è la verità! (*Benissimo!*) Si propongono unicamente di far perdere del tempo, per impedire che la discussione del disegno di legge sia esaurita al più presto! (*Vivissime approvazioni*). È così!

Segue l'emendamento dell'onorevole Ollandini:

« Nel primo comma sopprimere le parole: o anche soltanto tenta di esportarlo o deviarlo.

L'onorevole Ollandini ha facoltà di svolgerlo.

OLLANDINI. Una brevissima osservazione, e più che altro una raccomandazione e una spiegazione per la laconicità del mio emendamento.

Se ho proposto che si sopprimano le parole: « o anche soltanto tenta di esportarlo o deviarlo »; non è già perchè io voglia che vada impunito il tentativo, ma perchè non si confonda il tentativo col reato consumato. Mi si dirà che tutte le leggi doganali puniscono il tentativo come reato con-

sumato; ma questa non è una legge doganale, fiscale; è una legge speciale, una legge di difesa e di protezione.

Non dovrebbero quindi dimenticare l'insegnamento del diritto comune, per cui il tentativo è punito con una pena inferiore al reato consumato. Ed io vorrei perciò che si togliesse addirittura questo inciso, restando così il tentativo regolato dalle norme del diritto comune; oppure che si facesse un'aggiunta che dicesse: Il tentativo viene punito con le sanzioni del Codice penale.

PRESIDENTE. Segue ora un emendamento al 3° e 4° comma, dell'onorevole Storoni:

« Al 3° e 4° comma sostituire:

« L'armatore, il proprietario, il capitano o padrone di una nave, o il vettore, se il delitto sia commesso per loro imprudenza o negligenza o, avendolo potuto, non ne abbiano impedita la consumazione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e saranno tenuti in solido con gli autori al pagamento della multa di cui nella prima parte del presente articolo.

« Nel caso che i medesimi siano gli autori o partecipi del reato la pena è aumentata da un sesto alla metà ».

L'onorevole Storoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

STORONI. La disposizione del terzo capoverso dell'articolo 1° è addirittura draconiana, perchè colpisce i proprietari, i padroni, gli armatori senza nessuna indagine circa la loro responsabilità.

Il mio emendamento porterebbe addirittura alla soppressione di questo capoverso; ma siccome in tal modo si verrebbe a scardinare tutto il sistema della legge, non insisto per questa parte.

Tuttavia, poichè nella relazione della Commissione si accenna alla possibilità di una prova da parte del proprietario, armatore, ecc., di assoluta irresponsabilità sua nel contrabbando che si fosse commesso, desidererei dall'onorevole relatore uno schiarimento su questo punto. Il proprietario deve essere citato in giudizio a termini degli articoli 66 e 67 del Codice di procedura penale unicamente per assistere a questo giudizio o per provare anche che l'autore del contrabbando è innocente o deve essere citato anche al fine di poter giustificare la sua innocenza? Inoltre può essere ammesso alla prova liberatoria?

Desidererei anche dall'onorevole relatore della Commissione qualche spiegazione sul modo come sono congiunti insieme i capo-

versi 3° e 4° di questo articolo. Io credo necessario uno spostamento nel senso che il terzo capoverso diventi il penultimo, e allora si avrebbe una modificazione nello stesso capoverso terzo, che dovrebbe essere formulato diversamente.

PRESIDENTE. Seguono tre emendamenti dell'onorevole Marchesano, firmati anche dagli onorevoli Lo Presti, Macchi, Tortorici, Abisso, De Felice-Giuffrida, Labriola, Lucci, Colajanni, Bentini, Beltrami, La Via:

« Nel secondo comma, alle parole: Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea ecc., *sostituire*: Alla detta pena è aggiunta la interdizione temporanea ecc.

« Nel terzo comma, alle parole: o il vettore, *sostituire*: e il vettore.

« Nel quarto comma, alle parole: Se il delitto sia commesso per loro negligenza ecc., *sostituire*: Se il delitto fu facilitato da loro negligenza ecc.

« Sopprimere il quinto comma ».

Ma, onorevole Marchesano, ella ha già svolto questi emendamenti nella discussione generale. Non è vero?

MARCHESANO. Sì, mi limiterò quindi ad enunciarli. Io domando che la pena dell'interdizione dai pubblici uffici non sia facoltativa pel giudice, ma sia aggiunta sempre alla pena corporale. Chiedo poi che il vettore sia dichiarato non alternativamente ma, quando sia il caso, solidalmente responsabile coll'armatore e con tutti gli altri buoni borghesi che profittano di questo contrabbando, e di cui l'onorevole Modigliani è così tenero.

Insisto infine nel terzo emendamento perchè sia ristabilita la pena del progetto ministeriale, se il delitto fu facilitato per negligenza, non se fu commesso, perchè queste parole *se fu commesso* darebbero luogo ad interpretazioni molto varie.

PRESIDENTE. Seguono due emendamenti dell'onorevole Sarrocchi, firmati anche dagli onorevoli Dello Sbarba, Ciacci, Callaini, Ollandini, Pietriboni, Soleri, Gasparotto, Abisso, De Vito:

« *Sostituire ai comma terzo e quarto del testo concordato tra Governo e Commissione il comma quarto del disegno di legge del Ministero:*

« ovvero (subordinatamente al rigetto di questo emendamento)

« Nel quarto comma, alle parole: e con la multa da lire trecento a duemila, *sostituire le parole*: ferma rimanendo l'obbligazione solidale pel pagamento della multa.

« *Aggiungere in fine*: tanto per i colpevoli del reato previsto nella prima parte di questo articolo, quanto per il proprietario, l'armatore, il capitano, il padrone della nave e il vettore, colpevoli di negligenza o di imprudenza ».

L'onorevole Sarrocchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SARROCCHI. Dei due emendamenti che ho presentati sull'articolo primo, svolgo soltanto il primo; e lo svolgo perchè esso si riferisce ad una questione che può ingenerare gravi dubbi nell'applicazione della legge.

Io domando anzitutto all'onorevole ministro ed al relatore in qual modo si debbono applicare i comma 3 e 4.

Il terzo dice: « Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave, o il vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento della multa ».

Con queste parole si comincia ad affermare che, anche senza la prova della colpa, il proprietario, l'armatore, il capitano, ecc., sono tenuti al pagamento della multa *in solidum* col colpevole della dolosa esportazione; multa che può salire fino al quintuplo del valore della merce e può quindi essere ingente.

E nel quarto capoverso è detto: « Se il delitto sia commesso per loro negligenza o imprudenza, sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila ».

Orbene, ecco la mia domanda: quando è provata la negligenza e la colpa, si applica anche il primo capoverso, o si applica il secondo?

Se si applicano ambedue i capoversi avremo una duplicazione di penalità, perchè, mentre s'impone all'armatore o al proprietario l'obbligo di pagare la multa che è inflitta al colpevole dell'esportazione, gli si applica anche una multa speciale per la sua negligenza provata di proprietario, di armatore, di capitano, ecc.

Il difetto dell'applicazione cumulativa del 3° e del 4° comma è dunque evidente. Se poi, come pare che accenni l'onorevole Stoppato, l'applicazione del quarto comma esclude l'applicazione del terzo, il difetto della legge è più manifesto, perchè si giunge alla conseguenza (ed io invito l'onorevole

ministro e l'onorevole Stoppato a vedere se siano esatte su questo punto le mie osservazioni), della punizione più grave nel caso in cui la colpa è soltanto presunta e della punizione meno grave nei casi di colpa provata. In questo secondo caso infatti si punirebbe il proprietario, armatore, ecc. con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa da 300 a 2,000 lire, e non anche colla multa sino al quintuplo del valore della merce.

STOPPATO, *relatore*. In ogni caso.

SARROCCI. In ogni caso? Ed allora se il terzo e il quarto comma si debbono applicare simultaneamente nei casi di colpa provata, io ripeto che deve evitarsi il cumulo di due multe, applicando soltanto la più grave, quella cioè che va fino al quintuplo del valore della merce. Perciò io ho proposto, d'accordo con egregi colleghi, di tornare al testo del disegno di legge ministeriale, che è più semplice e che commina questa penalità; e ho proposto, subordinatamente, di sostituire nel quarto comma le parole « fermo rimanendo l'obbligo solidale del pagamento della multa » alle parole « e con la multa da lire 300 a 2,000 ».

Io propongo, così, che nel caso della negligenza o imprudenza provata, il proprietario, armatore, ecc., sia condannato, se vuolsi, alla detenzione, e debba inoltre pagare la multa fino al quintuplo del valore della merce. Ma a questa multa, che il più delle volte sarà ingente, credo che sarebbe assurdo aggiungere la tenue multa da 300 a 2,000 lire, dando luogo così ad una duplicazione di pena, che è incompatibile col sistema delle nostre leggi.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La Camera ha voluto continuare nella discussione, nella supposizione che i vari proponenti non avrebbero insistito sui loro emendamenti. Ma poichè invece questi vengono mantenuti e svolti, non si addice alla dignità della Camera, che deve procedere in ogni discussione con la maggiore ponderazione, continuare così affrettatamente nell'esame degli articoli di questo disegno di legge. (*Benissimo!*)

Quindi prego la Camera di consentire che il seguito della discussione sia rimesso a domani, prima del bilancio dei lavori pubblici, e, ritenendo la seduta di domani

come straordinaria per il seguito di questa discussione, che siano soppresse le interrogazioni. (*Approvazioni*).

Intanto la Commissione, il ministro guardasigilli e il ministro delle finanze potranno riunirsi per intendersi sugli emendamenti da accettare o no. Ma sopra tutto prego gli onorevoli colleghi che, con la stessa unanimità di consenso patriottico, con cui hanno dato il loro voto a questa legge, siano domani presenti per il seguito della discussione e per la sua votazione a scrutinio segreto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, il presidente del Consiglio propone che il seguito di questa discussione sia inserito nell'ordine del giorno di domani prima del bilancio dei lavori pubblici; e che, considerandosi la seduta di domani come straordinaria, siano omesse le interrogazioni.

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Provvederò poi perchè siano trasmessi alla Commissione i molti emendamenti che sono, anche in quest'ultima ora, pervenuti alla Presidenza.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di presentare un disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15.

Chiedo che questo disegno di legge sia inviato all'esame della Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia inviato all'esame della Giunta generale del bilancio.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Invito l'onorevole Dell'Acqua a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DELL'ACQUA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Distacco della frazione di Gorla Maggiore dal comune di Gorla Minore ed erezione in comune autonomo. (246)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza, presentate oggi.

DEL BALZO, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, sulla sorte, ignorata da molti mesi, di varii cittadini italiani residenti nell'Africa orientale tedesca, che si credono riuniti a Muanza sul lago Victoria, ma di cui mancano notizie; e sui mezzi di comunicare con essi, almeno per il porto di Dar-es-salam, e di farli rimpatriare. « Cassuto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se il servizio dell'*Automotofunicolare* di Catanzaro sia in condizioni tali, da garantire l'incolumità dei viaggiatori e del personale tramviario, il quale s'è messo in sciopero affermando con manifesto affisso al pubblico, e con atto d'uscire, notificato al rappresentante la Società, essere pericoloso per l'esercizio lo stato nel quale si trova il materiale tramviario.

« Antonio Casolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri e delle finanze, sulla scoperta delle botti a doppio fondo, contenenti armi e munizioni, da Berlino dirette a Tripoli e sequestrate a Venezia; e per sapere se sia vero che altre consimili ne siano state sequestrate a Napoli e a Catania.

« De Felice-Giuffrida ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle finanze e degli affari esteri, per avere notizie intorno alla fraudolenta spedizione, dalla Germania a Tripoli, di cinquecento fucili di fabbricazione francese.

« Canepa, Berenini, Lombardi, Bertesi, Vigna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla necessità

di disporre, senza ulteriore indugio, l'appalto dei lavori di costruzione del tronco da Cataforio al Vallone Grado, della strada Reggio Calabria Cardeto.

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se i lavori di consolidamento della cattedrale di Pienza - ora soppressi con grave danno della classe operaia e non senza pericoli per la conservazione delle opere finora eseguite - saranno al più presto ripresi e completati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Sarrocchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per sapere se egli intenda modificare il decreto ministeriale 7 marzo sulla produzione di un pane a tipo unico di farina, nel senso:

a) di permettere specificatamente la produzione del pane con farina a rendimento maggiore dell'80 per cento là dove praticasi già e ciò per non toccare ora abitudini inveterate e determinare un conseguente rialzo del pane;

b) nel permettere le forme di pane del peso superiore ai 500 grammi là dove vi è la consuetudine di forme maggiori;

c) di specificare nell'articolo 2 che la proibizione di somministrare per compenso ai propri dipendenti pane di tipo diverso da quello indicato riguarda soltanto gli industriali e non i privati;

d) di prescrivere che le farine contengano tutto il prodotto del grano eccetto il 20 per cento di crusche, senza che esse siano depauperate dalle percentuali di farine più fine, in modo che la macinazione del grano possa dirsi veramente integrale;

e) di sopprimere l'articolo 7 del decreto che rappresenta un regresso e una insidia a provvide leggi sociali, regresso non giustificato da alcun motivo tecnico, bastando all'uopo osservare che il pane a farina integrale impiega nella lievitazione un tempo minore del pane di farine finissime;

f) di richiamare gli uffici competenti ad una molto attiva vigilanza sulle farine e sul pane. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bertesi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, per conoscere se non credano opportuno di limitare il divieto di esportazione delle paste alimentari e di

prodotti agricoli in conserva, in modo da contemperare le esigenze del consumo interno con le lavorazioni speciali per l'estero, preparate da importanti stabilimenti industriali del Mezzogiorno d'Italia, che hanno dato continuo lavoro alla classe operaia e che ora, per effetto del divieto di esportazione, sono costretti a rimanere inattivi con serio aggravamento della disoccupazione.

« Dentice ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, sulla necessità di provvedere con speciali disposizioni legislative ad assicurare ed integrare l'assistenza ospedaliera in Napoli.

« Dentice ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, qualora i mi-

nistri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta è tolta alle 19.45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.

1. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato. (*Urgenza*) (387).

2. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915 (26).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1915 — Tipografia della Camera dei Deputati